Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Venerdì, 29 giugno** — **Numero 153**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1025 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino al 31 luglio 1917, i bilanci per le Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 1917-918, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni già proposte con note di variazioni o comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed è autorizzato altresì a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1019 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 luglio 1906, n. 321, e il regolamento approvato con R. decreto 5 gennaio 1908, n. 98;

Vista la legge 4 aprile 1912, n. 297;

Visti il R. decreto 12 maggio 1912, n. 535, e il R. decreto 1° ottobre 1916, n. 1511;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato pel tesoro e per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo unico del R. decreto 12 maggio 1912, numero 535, è modificato come segue:

« Al Consiglio di amministrazione del R. Politecnico di Torino, di cui all'art. 9 del regolamento approvato col R. decreto 5 gennaio 1908, n. 98, è temporaneamente aggiunto un delegato del Ministero del tesoro, il quale interverrà con voto deliberativo nei soli atti del Consiglio medesimo riguardanti la costruzione della nuova sede dell'istituto e cesserà di farne parte quando sarà stato approvato il collaudo delle relative opere ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

CARCANO — RUFFINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero **939** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per l'esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da pubblici ufficiali nella Tripolitania e nella Cirenaica, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna colonia nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della colonia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per le colonie a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 15 aprile 1917, sul decreto che approva le norme per l'esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da pubblici ufficiali nella Tripolitania e nella Cirenaica.*

ALTEZZA!

Le speciali norme legislative che regolano lo svolgimento del processo civile nella Tripolitania e nella Cirenaica riguardano quasi esclusivamente il giudizio di cognizione, mentre per quello di esecuzione lasciano pressochè inalterate le disposizioni del Codice di procedura civile del Regno, le quali si applicano in colonia per quanto è consentito dalle condizioni locali.

Questa, che può sembrare omissione, non fu ingiustificata. Parve difatti opportuno, in un primo tempo, limitarsi ad estendere puramente e semplicemente la legge della metropoli, anzi che procedere alla sua modificazione o innovazione. Ad un sostanziale mutamento ostava, non solo la intrinseca difficoltà di costruire un organico sistema processuale per l'espropriazione forzata, che avrebbe richiesto sufficiente esperienza e meditata ponderazione, ma anche la necessità di raccogliere ed accertare le notizie occorrenti per formulare disposizioni conformi alle consuetudini della popolazione e agli istituti del diritto indigeno e corrispondenti alle esigenze sociali ed economiche che, specialmente per quanto concerne il credito e l'ordinamento della proprietà fondiaria, hanno stretta attinenza con la procedura esecutiva.

Il sistema accolto, però, lasciando al magistrato di giudicare con apprezzamento di fatto, dell'applicabilità della norma legislativa, mentre non consentiva vantaggiose innovazioni, poteva, col tempo, dar luogo a seri inconvenienti per la variabilità dei criteri, che avrebbero potuto essere adottati e per l'incertezza della legge, che quindi ne sarebbe derivata, tanto più dannosa in tale materia, che ne richiede invece la determinazione precisa e la stabile permanenza.

L'attuale stato di legislazione non poteva pertanto essere che transitorio e, in ciò, vantaggioso, chè, permettendo la formazione di una giurisprudenza, la quale manifestasse le manchevolezze del Codice e rivelasse le reali esigenze della vita locale, consentiva di costituire la norma legislativa sulla base certa di fatti comprovati e di necessità effettivamente sentite.

Compiuto perciò un sufficiente periodo di esperienza, e, cessate le ragioni che avevano consigliato di soprassedere alla formulazione di speciali disposizioni, questa s'impose per la necessità di attuare principî giuridici più consoni alla vita coloniale e per eliminare l'irrazionale contrasto fra la rapida e semplice procedura di cognizione e quella formalistica e tradizionale della esecuzione. Poichè, se è sommamente utile che il diritto sia dichiarato a favore di cui spetta con la massima economia di tempo e di spesa, è ugualmente, e forse più, interessante che la sentenza del magistrato sia portata a contatto della realtà e diventi cosa concreta, senza sperpero di tempo e di danaro.

Il sistema del nostro Codice, basato in gran parte su quello dei Codici sardo e francese, se è criticato ormai generalmente dalla scienza procedurale, come troppo antiquato e non rispondente alle esigenze di una moderna legislazione - onde se ne invoca la riforma - tanto meno poteva convenire a colonie nuove, dove una nascente economia, il rapido intrecciarsi dei rapporti giuridici fra genti di razza e di legge diversa esigevano semplicità di forme e brevità di procedura, tali da non intralciare il rapido svolgersi e progredire della vita coloniale.

Per tali manifeste esigenze, oltre che per ragioni di coordinamento con gli speciali ordinamenti vigenti in colonia, furono compilate da un'autorevole Commissione le norme che ho l'onore di sottoporre all'augusta approvazione di Vostra Altezza Reale e che dovranno regolare nella Tripolitania e nella Cirenaica l'esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da pubblici ufficiali.

Il regolamento, che è stato formulato, ha largamente profittato, per quanto riguarda i criteri generali e il sistema processuale, dei notevoli studi proceduristici moderni in materia esecutiva - taluno concretato persino in proposte di legge - e si è avvalso dei progetti di riforma al Codice di procedura civile, che sono stati presentati al Parlamento; sopra tutti di quello che il guardasigilli del tempo on. Orlando, presentò alla Camera dei deputati nella seduta del 24 maggio 1909 e da cui l'Ordinamento giudiziario 20 marzo 1913 aveva già mutuato il procedimento per ingiunzione o monitorio. Per la parte specifica invece, e più propriamente coloniale, si ebbero presenti il Codice di procedura civile per la colonia Eritrea, approvato con R. decreto 28 giugno 1909, che si ispira al progetto di legge per la « Espropriazione delle piccole proprietà » e gli ordinamenti vigenti nelle prossime colonie e possedimenti del Nord-Africa; mentre, alla conoscenza degli istituti islamici e per l'adattamento dei nostri istituti alle condizioni locali, efficacemente contribuì l'opera della giurisprudenza e dei Governi e magistrati locali, che proposero utili riforme e approvarono il progetto del regolamento.

I criteri che ne animano essenzialmente le disposizioni tendono da un lato ad ottenere che la sentenza di condanna possa immediatamente essere tradotta in atto con una rapidità, che, mentre non escluda alcuna efficace garanzia a tutela del debitore, consenta un'economia di tempo e una parsimonia di spese tale, che il valore del patrimonio del debitore possa quasi integralmente essere destinato alla soddisfazione delle ragioni creditorie; d'altro lato, mirano a temperare questa rigorosa brevità dell'esecuzione forzata, non col permettere l'adito alle eccezioni dilatorie o di mala fede e agli espedienti procedurali, che, nella loro sostanziale vanità, sempre si risolvono nel comune danno del debitore e del creditore, ma con provvedimenti e istituti di carattere equitativo e sociale, i quali assai meglio si prestano alla salvezza economica del debitore di buona fede, pure tutelando gli interessi del creditore.

Ispirate a tali concetti, le disposizioni del regolamento di esecuzione agevolmente si collegano a quelle dell'ordinamento giudiziario 20 marzo 1913 e alle norme complementari dell'ordinamento giudiziario, completando così, con uniformi criteri e con organicità di sistema, l'ordinamento della giustizia che è d'altronde perfettamente in relazione con i sistemi di pubblicità dei diritti immobiliari e con l'ordinamento della proprietà fondiaria, specialmente per quanto si attiene alla espropriazione dei beni immobili.

Dalla enunciazione stessa dei criteri che sono stati seguiti, risulta che sarebbe stato impossibile attuarli formalmente mediante un sistema di deroghe alla legge metropolitana, in modo da costituire con esse la « exception law » del diritto coloniale inglese, nè sarebbe stato adeguato mezzo procedere genericamente alla riduzione dei termini, alla semplificazione di forme, alla esclusione di nullità. Perciò, per quanto riguarda le norme generali per l'esecuzione forzata e per quella sui beni mobili, sono state fissate alcune disposizioni modificative sostanziali, richiamandosi per le altre al Codice di procedura civile del Regno. Per quanto concerne invece la espropriazione di beni immobili, si è dovuto provvedere alla formulazione di un corpo di disposizioni organiche, che comprendono tutto il procedimento ed escludono quindi l'applicabilità delle norme vigenti nel Regno. E ciò si è manifestato tanto più necessario, per la diversità dell'ordinamento giuridico della proprietà fondiaria in Libia, quale risulta dal Regio decreto 26 gennaio 1913, nei confronti di quello italiano, e per la considerazione del valore economico attuale della maggior parte delle proprietà in colonia, che sarebbe sperperato da una procedura esecutiva compiuta con le norme ordinarie, mentre, d'altra parte, l'inesistenza dell'imposta fondiaria fa mancare in colonia un elemento essenziale per iniziare il giudizio di subastazione, quando non vogliasi ricorrere al sistema delle perizie, che gravano così ponderosamente sulle spese giudiziali.

Il regolamento è diviso in quattro capi.

Il primo contiene le regole generali sull'esecuzione forzata, per la quale si richiamano genericamente le disposizioni del Codice di procedura civile e si stabiliscono alcuni principî fondamentali che le modificano per quanto concerne: *a*) i titoli esecutivi, fra i quali debbono annoverarsi i titoli definitivi di proprietà, rilasciati dagli uffici fondiari, e gli atti ricevuti dal cadì, quando abbiano ottenuto l'omologazione del giudice regionale, con procedimento analogo a quello stabilito per le decisioni dei tribunali della Scerìa; *b*) la competenza, che è sempre quella del giudice naturale, anche quando nella controversia sia interessata la pubblica amministrazione; *c*) il procedimento monitorio, che è esteso anche alla esecuzione delle obbligazioni di fare e di non fare; *d*) la notificazione del titolo esecutivo e del precetto mobiliare.

L'importanza della innovazione introdotta per questo ultimo punto richiede un più ampio cenno, in quanto viene a risolversi nella abolizione, in pratica, del precetto mobiliare. Si è difatti stabilito che non occorra la notificazione del precetto mobiliare e del titolo esecutivo, quando si proceda contro il debitore entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di condanna, e, in ogni tempo, allorchè si tratti di verbali di conciliazione e di ordini di pagamento muniti di formula esecutiva. Il principio di tale disposizione trovasi già timidamente accolto dall'art. 565 del nostro Codice di procedura civile; l'averlo attuato più estesamente varrà a contenere entro giusti limiti la tutela giuridica del debitore, che, in buona fede, non potrà allegare l'ignoranza della sua obbligazione, quando essa è divenuta certa e definitiva per sentenza di giudice ed è stata portata a sua conoscenza in tempo recente. Per ciò appunto il precetto, che non è se non l'ingiunzione di soddisfare entro certo termine a tale obbligazione, si manifesta superfluo e, perchè privo di un sostanziale contenuto giuridico, atto puramente formale e causa feconda di opposizioni e di eccezioni meramente dilatorie e defatigatorie, e ragione di vane spese e dannosi perditempi.

Per quanto concerne, infine, il rilascio di una seconda copia del titolo in forma esecutiva, si è ritenuto razionale e necessario sopprimere tutte le complicate e dispendiose formalità che il nostro Codice prescrive, per una strana sopravvivenza di sistemi estranei alla nostra legislazione.

La tutela, infatti, del debitore contro esecuzioni duplicate o vessatorie è sufficientemente garantita dal diritto ch'egli ha di fare opposizione e di chiedere poi il risarcimento del danno, mentre la difficoltà di ottenere una seconda copia del titolo, se reca imbarazzo, ritardo e spesa al creditore, non impedisce che sia intrapresa un'esecuzione arbitraria sulla base dell'unico esemplare del titolo, che il creditore non è obbligato a consegnare al debitore quando riceve il pagamento.

Il capo II riguarda l'esecuzione forzata sui beni mobili e contiene anch'esso disposizioni notevolmente semplificative.

Abolito, di fatto, il precetto, poichè – come si è detto – normalmente, si procederà alla esecuzione entro l'anno dalla sentenza di condanna, e liberato l'inizio stesso del procedimento esecutivo dalle vane controversie incidentali alle quali tale atto poteva dar luogo, è ovviamente razionale la dichiarazione, che il pignoramento è il primo atto della espropriazione di beni mobili. Si raggiunge con ciò il pratico risultato di tagliar corto alle interminabili questioni che, su tal punto, erano fatte nella dottrina e nella giurisprudenza.

E con l'aver disposto chiaramente quale sia il pratico effetto del pagamento fatto all'ufficiale giudiziario dal debitore, per impedire il pignoramento, si risolve pure, legislativamente, una serie di discussioni non scevre di pratica importanza.

Sono note le gravi controversie circa la espropriabilità della quota indivisa spettante al debitore sui beni comuni con altri non obbligati: senza pretendere di risolvere nel merito la questione, tanto importante, è sembrato sufficiente fissare nel regolamento la norma puramente processuale e stabilire mezzi semplici e adeguati perchè, mentre sia tutelato il diritto del creditore non vengano tuttavia menomati gl'interessi degli altri partecipanti alla comunione.

Uno dei più gravi e lamentati inconvenienti del processo esecutivo mobiliare è senza dubbio costituito dalla illimitata facoltà di proporre istanze per separazione. Di tale facoltà normalmente, e senza riguardo, si avvale il debitore per mezzo dei suoi prossimi parenti, sollevando incresciosi litigi, di non facile istruttoria, i quali hanno lo scopo di stancare il creditore, cui spesso conviene rinunziare all'espropriazione, che si renderebbe, nel suo interesse, vana, perchè le spese assorbirebbero integralmente il valore del pignoramento. Per impedire che la mala fede trovi nella legge facile appiglio ed immorale tutela e per eliminare le molteplici controversie che ingombrano il corso della giustizia, sono state fissate disposizioni dirette ad infrenare la proponibilità di tali istanze da parte di certe categorie di persone, per le quali è praticamente fondata la presunzione di frode e a limitarne la ammissibilità, esigendone la prova scritta con data certa.

Il capo III reca le norme per l'espropriazione dei beni immobili. Come si è già detto, è sembrato opportuno stabilire per questa parte un completo sistema procedurale che sostituisce quello del Codice di procedura civile, al quale non occorre quindi fare ricorso. I criteri fondamentali adottati furono in gran parte de-

sunti dal Codice eritreo e intendono a eliminare i difetti, che rendono tarda e dispendiosa la esecuzione immobiliare, sopprimendo quegli atti che non appaiono essenziali per la garanzia dei diritti pubblici e privati, mentre accolgono quelle provvidenze economiche in favore del debitore, che ne costituiscono la migliore tutela. Senza scendere ad un particolareggiato esame delle singole disposizioni, occorrerà accennare nelle sue grandi linee al modo com'è organizzato il procedimento.

Nel precetto immobiliare è contenuta anche l'intimazione al debitore di comparire avanti al giudice regionale, se non paghi entro il termine prescritto. Alla prima udienza, dopo la scadenza del termine stesso, se il debitore, non avendo pagato, non comparisca o non faccia opposizione, il giudice ordina la vendita con sua ordinanza; se faccia opposizione, il magistrato giudica con sentenza e, in caso di rigetto, ordina la vendita.

L'ordinanza o la sentenza, che autorizza la subastazione, viene notificata, pubblicata e affissa con tutti quei mezzi che, secondo la condizione dei luoghi, valgono a farla conoscere a tutti gli interessati. Nel periodo, che corre fra la sentenza di autorizzazione a vendere e l'udienza fissata per l'incanto, il debitore può avvelersi dei mezzi che il regolamento gli concede per evitare o far sospendere la subastazione. Essi consistono:

a) nella sospensione della procedura per un tempo non maggiore di sei mesi, se paghi almeno metà del debito e l'altra metà, anche ratealmente;

b) nella cessione amichevole ai creditori dei beni posti in espropriazione: il procedimento da seguire è analogo a quello del concordato preventivo in materia commerciale;

c) nella vendita dei beni stessi ad un acquirente da lui designato;

d) nella sospensione della procedura, per un tempo non superiore ai due anni, se provi che, in detto periodo di tempo, le rendite dei beni da espropriare siano sufficienti ad estinguere il debito per cui si procede.

Se il debitore non si avvalga di alcuno di tali mezzi, si procede all'incanto nell'udienza stabilita e con le forme consuete.

La soppressione della citazione, che inizia il giudizio per la vendita, l'esclusione del bando, consentono una notevole rapidità di procedimento e precludono l'adito ad una quantità di controversie principalmente basate su vizi di procedura.

D'altra parte, le eccezioni sulla regolarità degli atti, posteriori alla pronunzia dell'ordinanza o sentenza che autorizza la vendita, e le modificazioni alle condizioni di questa non possono proporsi che fino al quinto giorno, anteriore all'incanto, e solo dalla parte che ne soffre danno; il giudice vi provvede con ordinanza non soggetta a gravame.

Una delle difficoltà più gravi che si incontrano nel giudizio di espropriazione immobiliare è quella che concerne la fissazione del prezzo dei beni da vendere; difficoltà che in un regolamento per la Libia si manifestava anche più grave, mancando l'elemento della imposta fondiaria. Senza ricorrere al sistema troppo dispendioso delle perizie, che spesso, per le condizioni dei luoghi, non avrebbero neppure potuto aver luogo, si è stabilito che il prezzo stesso sia fissato dal giudice nella sentenza di autorizzazione a vendere, desumendone la base dai libri o registri fondiari, se da essi risulti, o dai documenti che possono esibire le parti, o dalle informazioni che egli direttamente assuma.

Le ampie facoltà che gli sono conferite permetteranno che il giudice possa sicuramente e con maggiore approssimazione stabilire il vero valore venale dell'immobile. E d'altronde, al pericolo di vendite a prezzo eccessivamente inferiore al reale, può dal debitore rimediarsi proponendo egli stesso l'acquirente dei beni subastati, o avvalendosi del riscatto, di cui sarà detto in seguito.

Con le consuete norme, e, in conformità a quanto è stabilito per la vendita, si procede poi all'aumento di sesto e alla rivendita. Per impedire tuttavia che acquirenti poco seri o in mala fede sieno causa di un prolungamento della procedura o di artificioso rinvilimento del prezzo, si è stabilito che il compratore, in danno del quale si procede alla rivendita, perda la differenza fra il deposito, fatto a titolo di spese, e l'ammontare effettivo di queste e l'intero deposito, fatto in conto del prezzo, che vanno ad impinguare la massa.

Per quanto concerne le domande in separazione, non è apparso conveniente adottare il sistema stabilito per la procedura d'esecuzione mobiliare, sia per la difficoltà che per i diritti reali possano precostituirsi le prove di una proprietà fittizia, sia perchè sarebbe stato eccessivo e spesso ingiusto limitare la proponibilità di tali domande. Si è tuttavia stabilito che la domanda di separazione non impedisce la vendita di quella parte dei beni sui quale non cade contestazione, e ciò, mentre limita la tutela dei terzi nei precisi suoi confini giuridici, toglie anche la possibilità che istanze per separazione sieno proposte a scopo meramente dilatorio.

Analogamente a quanto è disposto pei beni mobili, e soprattutto in considerazione della frequenza dello stato di comunione nei riguardi della popolazione indigena, si è cercato di rendere possibile la vendita della quota indivisa, restringendo tuttavia la norma solo all'ipotesi di comunione particolare e ponendo innanzi ad ogni altro provvedimento la vendita della quota nello stato d'indivisione, poichè, da un lato, è meno facile la materiale divisione del singolo immobile comune, e, dall'altro, è verosimile che la vendita della quota nello stato d'indivisione rappresenti una condizione favorevole alla sua più alta valutazione. Perchè si abbia poi un risultato non illusorio, occorre integrare il provvedimento, escludendo ogni diritto di prelazione o prededuzione dei comproprietari non debitori per le loro ragioni di conguaglio, rendiconto o prelevamenti, che abbiano origine dalla comunione, salvo che tali ragioni siano garentite ipotecariamente, nel qual caso si classificano in modo normale fra i crediti che concorrono sul prezzo.

La seconda parte della disposizione, imitando e svolgendo un concetto, già accolto dalla legge belga sulle espropriazioni, consente che, alla vendita giudiziale della quota indivisa, possa sostituirsi la licitazione, per separare dal prezzo la somma che rappresenta le ragioni del debitore e destinarla alla distribuzione fra i creditori, secondo i loro titoli e gradi di prelazione sui beni.

La licitazione può essere domandata dai comproprietari non debitori, ai quali si riconosce così la facoltà di non ammettere nel loro consorzio un estraneo ed ignoto, e, quindi, il diritto di promuovere lo scioglimento della comunione.

Con la limitazione dell'ammissibilità dei gravami avverso le sentenze pronunciate nel giudizio di espropriazione e con la semplificazione della procedura stabilita per la loro decisione, si completano le norme concernenti la subastazione.

Per impedire tutavia che l'espropriazione degli immobili di non rilevante valore risulti eccessivamente dispendiosa e non rispondente alla stessa loro entità, si è lasciata facoltà al giudice di dispensare il creditore istante da quelle formalità e adempimenti che ritenga non necessari e di ridurre, non oltre la metà, i termini normalmente prescritti. La disposizione trova il suo precedente anche nella legge francese 23 ottobre 1884, e riuscirà di notevole vantaggio in colonia per il tenue valore, particolarmente, delle proprietà indigene. L'illuminato uso da parte del giudice delle facoltà che gli sono conferite si risolverà in vantaggio, anzichè in danno, come potrebbe apparire, del debitore.

Come correttivo alla maggiore rapidità del procedimento di espropriazione e al sistema di fissazione del prezzo d'incanto, si è accolto l'istituto del riscatto che, consentendo il ritorno dell'immobile nel patrimonio del debitore, risponde a criteri di buona economia politica e alle tendenze eminentemente conservative del diritto indigeno, per quanto riguarda la proprietà dei fondi. Limitato a sei mesi dalla aggiudicazione, il termine entro il quale esso può esercitarsi, e, posta come condizione al suo effettuarsi, la vendita per un valore inferiore a quello del primo incanto, l'istituto si contiene entro i giusti confini della bene intesa tutela del patrimonio familiare e del debitore, occasionalmente impedito di far fronte ai suoi impegni.

Pel rispetto dovuto, nei rapporti fra indigeni, agli istituti del diritto locale, secondo l'art. 71 dell'Ordinamento giudiziario e per evitare dubbi e controversie circa la sua applicabilità anche nei rapporti misti, si è ritenuto necessario regolare i modi nei quali il diritto di scefa o di preemzione può esercitarsi nelle vendite immobiliari. Non era il caso, e difatti il regolamento se n'è astenuto, di fissare disposizioni concernenti la natura e l'essenza stessa dell'istituto, che, per la sua complessità e pei numerosi principî di giurisprudenza islamica coi quali ha stretta attinenza, assai malagevolmente avrebbe potuto d'altronde essere disciplinato.

Sono state pertanto stabilite le norme puramente procedurali, all'osservanza delle quali è tenuto chi voglia far valere tale suo diritto sull'immobile aggiudicato a seguito di espropriazione forzata.

Il punto, sul quale il regolamento ha ritenuto di dover modificare la legge islamica, è stato la fissazione del termine, entro il quale il diritto di scefa deve farsi valere, e che, dal combinato disposto degli articoli 55 capoverso e 30, risulta essere di 20 giorni da quello in cui ebbe luogo l'incanto. La limitazione si è ritenuta necessaria, non solo per uniformare i vari termini, diversamente fissati dai vari riti, ma per assicurare l'acquirente dall'esercizio tardivo di tale diritto in suo danno, che non solo avrebbe allontanato i compratori dal partecipare all'incanto, ma avrebbe in molti casi prolungato eccessivamente la procedura d'esproprio. D'altra parte, la facoltà di esercitare il diritto di scefa, anche contro l'acquirente, non musulmano, che risulta dalla genericità delle disposizioni del regolamento, consente l'intervento della nostra legge.

Naturalmente le norme stabilite in questa sezione non modificano, nè pregiudicano l'esercizio di tale diritto in ogni altro caso, diverso da quello contemplato nell'art. 55.

L'ultima sezione del capo III riguarda il giudizio di graduazione. La diversità degli organi giudiziari della colonia, in confronto di quelli del Regno, ha richiesto un diverso ordinamento del giudizio di graduazione e ne ha al tempo istesso consentito una notevole semplificazione. Così, per effetto della istituzione del giudice unico, le funzioni, che nel Regno sono affidate al tribunale e al giudice delegato, si esercitano in colonia dal giudice regionale, il quale procede alla formazione di un progetto di graduazione che, ove sia concordata l'accettazione da parte degli interessati, è reso esecutivo mediante sua ordinanza non soggetta a reclamo o a seguito di sentenza, che decide delle controversie sollevate. I termini, assai lunghi, del Codice patrio sono sensibilmente ridotti, anche per quanto riguarda l'appello dalle sentenze pronunziate in merito allo stato di graduazione.

Alle note di collocazione, con le quali si ordinava al deliberatario di pagare, sono stati sostituiti i mandati, tratti dal cancelliere sulla cassa, nella quale l'aggiudicatario deve avere già versato il prezzo dell'immobile; si evita così il pericolo di dover procedere alla rivendita, a giudizio di graduazione ultimato, e non si lasciano infruttiferi i danari che rappresentano il valore dell'immobile. Nel loro complesso le norme stabilite pel giudizio di graduazione sembrano più rispondenti agli interessi delle parti, ai quali non giovano le complicate cautele formali, che il patrio Codice ha stabilito per garantirli, e che si risolvono troppo facilmente in pretesti per liti e per eccezioni procedurali; conviene ad essi la semplicità e la chiarezza che non consentono espedienti e che non lasciano dubbi.

Il capo IV, ed ultimo, concerne l'arresto personale per debiti di pensioni alimentari. Parrà strano che in un moderno regolamento sia riesumato un istituto, che doveva ritenersi ormai tramontato per sempre dalla nostra legislazione. Della sua risurrezione è stato motivo determinante l'esplicita richiesta della popolazione indigena, che ne ha manifestata l'opportunità a mezzo dei suoi maggiorenti; opportunità confermata autorevolmente dai governi e dai magistrati locali. Le disposizioni, che ne regolano l'applicazione, riguardano quindi esclusivamente la popolazione indigena e sono dirette, secondo le costumanze locali, ad ottenere con una sanzione coercitiva personale la soddisfazione di quelle obbligazioni, che, per essere fondate nel sentimento morale, acquistano un carattere di religiosità, e alle quali non dovrebbe esser lecito sottrarsi, che per l'impossibilità materiale di eseguirle. In tal senso è sembrato che l'istituto potesse opportunamente attuarsi, e, in molti casi, evitare il procedimento dell'esecuzione forzata. Ad ogni modo l'avere affidato al nostro magistrato la facoltà di ordinare l'arresto, l'avere ammessa la possibilità di convertirlo nella prestazione di lavoro obbligatorio, l'averne limitata la durata a tre mesi, eliminano ogni pericolo di abusi e lasciano sperare che esso possa dare buoni risultati pratici.

Altezza,

Non è senza qualche trepidazione che sottopongo alla augusta sanzione di Vostra Altezza Reale l'unito regolamento. L'ardua difficoltà di una completa disciplina giuridica del procedimento per l'esecuzione forzata non consente di presumerne la perfezione. Agli inevitabili difetti, alle necessarie manchevolezze confido riparerà l'opera di una intelligente giurisprudenza che, come ha praticamente contribuito alla formulazione di queste norme, così ne curerà la razionale attuazione.

Il ministro delle colonie: COLOSIMO.

Dell'esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da pubblici ufficiali nella Tripolitania e nella Cirenaica.

CAPO I.

Regole generali sull'esecuzione forzata.

Art. 1.

Per l'esecuzione forzata si osservano le regole generali stabilite nel libro II, titolo 1°, del Codice di procedura civile, in quanto non siano modificate dalle seguenti disposizioni e salvo quanto è prescritto dall'articolo 69 dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

Fra i titoli esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 554 del Codice di procedura civile, sono compresi i titoli definitivi di proprietà rilasciati dagli uffici fondiari e gli atti stipulati dai cadì, come pubblici ufficiali, quando abbiano ottenuto l'omologazione del giudice regionale. Per tale omologazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 21, 22 e 23 delle norme complementari all'ordinamento giudiziario.

Gli atti e i giudizi relativi all'esecuzione forzata e le controversie che possono sorgere in sede di esecuzione sono di competenza dell'autorità giudiziaria locale anche quando vi sia interessata la pubblica amministrazione.

Art. 2.

Per la esecuzione delle obbligazioni di fare o non fare, prevedute negli articoli 1220, 1221, 1222 del Codice civile, è applicabile il procedimento monitorio, a norma degli articoli 49 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, tanto per le disposizioni occorrenti a procurare l'adempimento per opera di terzi, quanto per la liquidazione e il pagamento delle spese a carico del debitore e per il pagamento dei danni o della penalità, dovuta a titolo di danni, a causa dell'inadempimento o del ritardo.

Sono altresì osservate, per quanto compatibili, le norme sulla esecuzione forzata per il rilascio o la consegna delle cose.

Art. 3.

Non è necessaria la notificazione del titolo esecutivo e, qualora si tratti di esecuzione sui beni mobili, del precetto, prescritta dall'art. 562 del Codice di procedura civile, quando si proceda contro il debitore all'esecuzione di una sentenza provvisoriamente o definitivamente esecutiva prima che sia trascorso un anno dalla notificazione, o dalla pubblicazione che produce effetto di notificazione, avvenuta nella forma prescritta per far decorrere i termini per impugnarla.

Tale notificazione non è neppure necessaria per i verbali di con-

citazione indicati nell'art. 37 dell'ordinamento giudiziario, e per gli ordini di pagamento nel procedimento monitorio quando siano muniti della formula esecutiva.

Art. 4.

Nel caso di morte del debitore, prima che sia incominciata l'esecuzione forzata, la notificazione ai suoi eredi, durante il primo anno dall'apertura della successione, può essere eseguita collettivamente nell'ultimo domicilio del debitore.

Art. 5.

Il creditore ha diritto di ottenere una seconda ed ulteriore spedizione del titolo in forma esecutiva, sopportandone la spesa, salvo quanto è disposto nell'art. 88 delle norme complementari all'ordinamento giudiziario, per la scritturazione delle copie.

Sulle seconde ed ulteriori copie spedite deve essere indicato che trattasi di duplicati.

CAPO II.

Dell'esecuzione sui beni mobili.

Art. 6.

Per l'esecuzione forzata sui beni mobili si osservano le norme stabilite nel libro II, titolo 2°, del Codice di procedura civile, in quanto non siano modificate dalle seguenti disposizioni e salvo quanto è prescritto dall'art. 69 dell'ordinamento giudiziario.

Art. 7.

Il primo atto di esecuzione è il pignoramento, che può farsi dopo cinque giorni dalla notificazione del precetto, ove occorra, o dalla notificazione o pubblicazione indicata nell'art. 3, salvo che ne sia autorizzata l'esecuzione immediata o a più breve termine.

Il pignoramento e gli atti ulteriori possono essere sospesi per ordine dell'autorità giudiziaria.

Se il debitore consegna all'ufficiale che procede al pignoramento l'intero importo del debito con gli interessi e le spese, questi desiste dall'esecuzione e rimette la somma al creditore a titolo di pagamento provvisorio.

Art. 8.

Quando sugli stessi beni sono effettuati più pignoramenti, la esecuzione può essere proseguita, nell'interesse comune, dal creditore diligente.

Se più pignoramenti sono eseguiti su beni diversi nella stessa circoscrizione di tribunale regionale a carico dello stesso debitore, può essere ordinata l'unione ad istanza del debitore o di qualunque creditore fornito di titolo esecutivo.

La vendita di oggetti di valore rilevante o di pregio artistico può essere delegata a persona esperta con le cautele stabilite dal giudice.

Se sono pignorati titoli di credito all'ordine o altrimenti negoziabili, il giudice determina le cautele e le forme da usarsi per realizzarne l'importo.

Art. 9.

Se sono pignorati beni indivisi fra il debitore e altri non obbligati, si procede in via amichevole avanti il giudice alla divisione o alla separazione della quota spettante al debitore. Può anche essere ordinata la vendita della quota indivisa mediante licitazione o trattativa privata a cui hanno diritto di concorrere i creditori e i comproprietari non obbligati.

I frutti pendenti pignorati possono essere venduti a trattativa privata, tanto prima che dopo la raccolta.

Art. 10.

I membri della *famiglia* del debitore secolui conviventi e i suoi prossimi parenti ed affini non sono ammessi a proporre istanze per separazione, salvo che si tratti di deposito, di comunione, di ragioni dotali o di usufrutto.

Non sono ammesse altre istanze per separazione se non fondate su prova scritta con data certa, salvo, pei sudditi italiani o stranieri, l'osservanza delle consuetudini indigene.

Art. 11.

Il compenso al custode degli oggetti pignorati è fissato, nel verbale di pignoramento, dall'ufficiale giudiziario procedente, per tutta la durata della custodia. Il custode od il debitore possono reclamare entro tre giorni dalla data del verbale e sul reclamo decide definitivamente il giudice con ordinanza motivata.

Le spese della custodia e le indennità al custode sono anticipate dal creditore istante e, in mancanza, sono prelevate, con le spese di esecuzione, sul ricavato dalla vendita.

Art. 12.

Nelle esecuzioni mobiliari, oltre quanto è disposto dall'art. 72 delle norme complementari all'ordinamento giudiziario, l'ufficiale giudiziario può chiedere l'intervento del muchtar o dell'imam per le informazioni e l'assistenza agli atti ai quali deve procedere.

CAPO III.

Dell'esecuzione sui beni immobili.

Sezione 1ª.

Del giudizio di espropriazione.

Art. 13.

Nel precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili deve farsi al debitore l'intimazione di pagare nei trenta giorni successivi l'importare del debito e l'avvertimento che, non pagando nel detto termine, si procederà alla subastazione dei beni immobili che sono nel precetto indicati.

Nel precetto dev'essere intimato al debitore di comparire avanti il giudice regionale, a norma dell'articolo 15, se non paghi nel termine sopra indicato.

A termini dell'articolo 54 delle norme per l'accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica, approvate con decreto Ministeriale 20 luglio 1913, il precetto dev'essere iscritto, prima della data fissata per la comparizione.

Art. 14.

Quando, prima della vendita, un altro creditore notifichi il precetto per agire sugli stessi beni immobili, l'ufficio fondiario, nello iscriverlo, fa menzione del precetto già iscritto, e tale menzione viene pure fatta nel certificato che si rilascia.

Il secondo creditore non può proseguire gli atti per la espropriazione, ma, se il secondo precetto comprenda maggiore quantità di beni, il primo creditore deve comprenderli tutti nella espropriazione, e, quando sorgano contestazioni tra i due creditori, il giudice, con ordinanza non soggetta a reclamo, decide quale dei due debba proseguire la espropriazione.

Art. 15.

Il debitore, che nel termine indicato nel precetto non abbia pagato la somma richiesta con l'atto stesso, deve presentarsi, senza bisogno d'altra citazione, avanti il giudice regionale alla prima udienza dopo la scadenza del termine suddetto.

In detta udienza il creditore può fare istanza perchè il giudice ordini la vendita dell'immobile.

Se il debitore non si presenti o non faccia opposizione al precetto, il giudice ordina la vendita con semplice ordinanza non soggetta a reclamo.

Se faccia opposizione, il magistrato giudica con sentenza e, nel caso di rigetto dell'opposizione, ordina la vendita.

Art. 16.

L'ordinanza o la sentenza che autorizza la vendita deve:

1° contenere la descrizione dei beni immobili posti in vendita, con le loro qualità e confini, e, possibilmente, con la indicazione delle servitù e degli altri diritti inerenti e di tutte quelle altre notizie che risultino dai libri o registri fondiari.

Se siano posti in vendita diritti immobiliari, la sentenza oltre la descrizione dei beni soggetti a questi diritti, deve contenere la menzione del nome e cognome dei possessori o proprietari dei beni medesimi, e indicare la natura e le condizioni dei diritti e la natura, la qualità e il modo della prestazione del canone;

2° contenere le condizioni della vendita.

Il prezzo di base è quello venale desunto dalle notizie dei libri o registri fondiari, dai documenti che possono esibire le parti o da

informazioni assunte dal giudice e, in ogni caso, ridotto di tre decimi;

3° stabilire l'udienza in cui deve farsi l'incanto, entro un termine non minore di giorni trenta e non maggiore di sessanta dalla data della sentenza o dell'ordinanza; ordinare al cancelliere di eseguire la pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza ed al creditore istante di depositare in cancelleria la somma approssimativa per le spese necessarie della vendita. Tale deposito deve essere fatto prima della pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza;

4° dichiarare aperto il giudizio di graduazione sul prezzo per cui saranno venduti i beni, ordinando ai creditori, che intendono di concorrervi, di presentare nella cancelleria, prima dell'udienza stabilita per la vendita, le domande motivate di collocazione coi relativi documenti.

L'ordinanza o la sentenza, che autorizza la vendita, è, a cura del cancelliere, notificata nella forma delle citazioni ed iscritta a norma dell'art. 14, secondo comma, del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 48.

Essa è pubblicata mediante inserzione nel Bollettino ufficiale della colonia, negli albi del tribunale regionale e della Sceria, dell'ufficio fondiario e di quello locale di Governo, ed è affissa alle porte delle case o delle fabbriche da vendere.

Il giudice può inoltre, concorrendo speciali circostanze, disporre altri mezzi di pubblicità della vendita, compresa l'inserzione della notizia nei giornali locali.

Art. 17.

L'ordinanza o la sentenza è notificata, contemporaneamente alla pubblicazione, anche ai creditori iscritti, al domicilio da essi eletto nelle iscrizioni prese fino a tutto il giorno in cui fu annotata l'ordinanza o la sentenza di vendita, e, in difetto di elezione di domicilio, nell'ufficio fondiario competente. Se un creditore abbia più iscrizioni con domicilio diverso, la notificazione è fatta nel domicilio eletto nell'ultima iscrizione.

Nel caso che sia stato posto in vendita l'utile dominio di beni enfiteutici o il diritto di godimento perpetuo, secondo le forme del diritto indigeno, la sentenza o l'ordinanza è notificata rispettivamente anche al direttario e agli altri aventi diritto.

Per i crediti iscritti dopo l'iscrizione della sentenza o dell'ordinanza che autorizza la vendita, la pubblicazione della sentenza tiene luogo della notificazione.

Art. 18.

Le notificazioni, pubblicazioni, affissioni ed inserzioni devono farsi almeno 15 giorni prima di quello della vendita.

Esse si fanno constare mediante un certificato del cancelliere che ne attesta l'adempimento dopo averne fatta verifica. Il certificato deve essere allegato al fascicolo contenente gli atti dell'espropriazione, a norma dell'art. 79 delle norme complementari all'ordinamento giudiziario. A detto fascicolo deve essere anche allegato l'elenco delle iscrizioni eseguite sopra gli immobili posti in vendita fino a tutto il giorno in cui fu iscritta l'ordinanza o la sentenza che autorizza la vendita. Il detto elenco è richiesto dal cancelliere al competente ufficio fondiario.

Art. 19.

In caso di appello contro la sentenza di vendita, se ne sospende la pubblicazione.

Qualora l'appello sia respinto, il giudice, con suo decreto, su semplice presentazione del certificato del cancelliere della Corte d'appello, destina nuovamente l'udienza per l'incanto. In tal caso deve procedersi alla pubblicazione anche del detto decreto.

Art. 20.

Il debitore che paghi, prima della pubblicazione dell'ordinanza o della sentenza di vendita, almeno metà del debito per cui si procede, può ottenere una dilazione al pagamento del residuo, con la sospensione della procedura per un termine non maggiore di sei mesi.

Il giudice può anche concedere al debitore di pagare il residuo in più rate.

Scaduto il termine, come sopra stabilito, senza che il debitore abbia effettuato il pagamento del residuo suo debito, il giudice, sulla istanza del creditore, sentito il debitore, e con provvedimento non soggetto a reclamo, destina nuovamente l'udienza per l'incanto e, qualora occorra, rinvia le parti a udienza fissa per l'eventuale modificazione delle condizioni della vendita in seguito al parziale pagamento avvenuto.

L'ordinanza o la sentenza sono pubblicate nelle forme dell'art. 16.

Art. 21.

Anteriormente al giorno stabilito per l'incanto, il debitore può proporre la cessione amichevole ai creditori o la vendita dei beni posti in espropriazione ad un acquirente da lui designato.

Il giudice convoca, nei modi stabiliti pel concordato preventivo in materia commerciale, i creditori iscritti e il creditore istante perchè si pronunzino in contraddittorio del debitore e del terzo acquirente.

La cessione dei beni ai creditori è regolata dalle convenzioni che si stabiliscono innanzi al giudice, le quali sono valide con l'accettazione del debitore e della maggioranza, per numero e per somma, dei creditori.

La proposta del debitore per la cessione amichevole o per la vendita dei beni all'acquirente designato non sospende la esecuzione.

Il giudice tuttavia può ordinare la sospensione degli atti della procedura per non oltre un mese, se lo crede assolutamente necessario.

Art. 22.

Il debitore può anche ottenere la sospensione della procedura per un tempo non superiore a due anni, qualora provi che le rendite dei beni soggetti all'espropriazione sono sufficienti ad estinguere, nel detto periodo di tempo, il credito per il quale si procede, e che non vi sono sugli stessi beni altri crediti privilegiati o ipotecari prontamento esigibili.

In questo caso il giudice nomina un amministratore provvisorio dei beni, con tutte le responsabilità del sequestratario giudiziale. Col consenso del debitore può essere nominato a tale ufficio il creditore, e può essere nominato pure il debitore col consenso del creditore e con le garanzie che possono essere stabilite dal giudice.

Art. 23.

Quando l'incanto sia stato ritardato da qualche incidente, le pubblicazioni, le affissioni e le inserzioni si debbono rinnovare otto giorni almeno prima della nuova udienza stabilita per l'incanto.

In questo caso non occorre rinnovare la notificazione della sentenza a norma dell'art. 16.

Art. 24.

Fino al quinto giorno anteriore all'incanto, il debitore o qualunque interessato può proporre eccezione sulla regolarità degli atti di procedura posteriori alla pronunzia dell'ordinanza o della sentenza, che autorizzò la vendita, o modificazioni alle condizioni della vendita stessa.

Il giudice, udite le parti, provvede con ordinanza non soggetta a gravame, e, se occorra, rinvia la vendita.

Se l'eccezione di nullità o le domande di modificazione alle condizioni della vendita siano respinte, la vendita ha luogo nel giorno fissato senza nuova notificazione, sempre quando non sia stata sospesa. Nel caso che la vendita sia stata rinviata, il giudice fissa, con lo stesso provvedimento, il giorno della nuova udienza e le forme con cui se ne deve dare notizia agli interessati e al pubblico.

Se le eccezioni di nullità o le domande suddette siano accolte, il giudice ordina la rinnovazione degli atti, che ritiene strettamente necessari, o stabilisce le nuove condizioni della vendita, fissando, se del caso, la nuova udienza per l'incanto, e indica, nello stesso provvedimento, le forme con cui se ne deve dare notizia agli interessati e al pubblico.

Nel caso non sia stato fissato il giorno pel nuovo incanto, questo è stabilito con ordinanza su ricorso dell'interessato.

Art. 25.

La mancanza o l'irregolarità degli atti accennati nel primo comma dell'articolo precedente può essere opposta solo dalla parte che ne soffre danno ed è sanata con la comparizione volontaria nel giudizio di graduazione ovvero con l'avviso notificato a norma dell'art. 34.

La sentenza che autorizza la vendita, quando siano decorsi i termini per impugnarla o le impugnative siano state respinte, e la ordinanza di vendita precludono irrevocabilmente qualsiasi eccezione di merito o di forma intorno alla legalità e validità della istanza di esecuzione.

Art. 26.

Chiunque, salvo le eccezioni stabilite dal Codice civile e dal diritto locale, può offrire all'incanto per conto proprio o per mezzo di persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, da depositare nella cancelleria del tribunale prima dell'incanto.

Soltanto i patrocinatori esercenti davanti il tribunale regionale possono offrire all'incanto per conto di persona da dichiarare.

Qualunque offerente deve aver depositato in danaro il decimo del prezzo di incanto o dei lotti pei quali voglia offrire, salvo ne sia stato dispensato dal giudice regionale, oltre il ventesimo per le spese.

Se sia ammesso all'incanto chi non abbia adempiuto alle prescrizioni di questo articolo, il cancelliere è responsabile in solido dei danni.

Il debitore non può offrire all'incanto, salvo che sia erede con benefizio d'inventario.

Art. 27.

All'udienza stabilita per l'incanto il cancelliere, sulla istanza del creditore, legge il dispositivo dell'ordinanza o della sentenza.

Si procede quindi all'incanto.

A quest'effetto si accendono candele che durino ciascuna un minuto circa.

La vendita segue a favore di chi abbia fatta l'offerta maggiore.

Si ha per offerta maggiore quella dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele, senza maggiore offerta.

Ogni offerente cessa di essere obbligato quando la sua offerta sia stata superata da un'altra, sebbene questa sia dichiarata nulla.

Se l'incanto non possa compiersi nella stessa udienza, è continuato nel giorno seguente, non festivo, quantunque non sia giorno di udienza.

Art. 28.

Quando all'incanto non si presenti alcun offerente, il giudice ordina che l'incanto, in base al prezzo ribassato di uno o di due decimi, sia rinnovato in altra udienza, non prima di quindici e non oltre i venti giorni, stabilendo i modi di pubblicità della vendita ed il termine nel quale debbono essere compiuti.

Se all'udienza in cui ha luogo il nuovo incanto, non si presentino offerenti, il creditore istante può farsi aggiudicare l'immobile espropriato per il prezzo in base al quale fu aperto l'ultimo incanto.

Anche dopo tale aggiudicazione è ammesso l'aumento del sesto secondo l'articolo 33.

Art. 29.

Il compratore, nel processo verbale dell'incanto, deve fare la dichiarazione, o l'elezione di domicilio o residenza, a termini dell'articolo 563 del Codice di procedura civile, nel luogo in cui segui la vendita. In difetto, le notificazioni sono fatte alla cancelleria del tribunale.

Art. 30.

Il prezzo d'aggiudicazione deve essere versato alla Cassa di risparmio postale o ad altra Cassa governativa entro venti giorni da quello in cui ebbe luogo l'incanto, dedotto il decimo già depositato. Il versamento non ha luogo se l'aggiudicatario è il creditore istante; salvo che il prezzo di aggiudicazione sia maggiore del credito, nel qual caso dev'essere versata la differenza.

L'aggiudicatario può essere esonerato in tutto o in parte da tale versamento, quando giustifichi al giudice di aver ottenuto il consenso dei creditori iscritti, i crediti dei quali vanno coperti dal prezzo di vendita.

Giustificando tale versamento, il deliberatario ha diritto di ottenere dal giudice ordinanza, immediatamente esecutiva, per la cancellazione o rispettiva riduzione delle ipoteche iscritte sull'immobile prima della vendita, nonchè della ipoteca legale.

I depositi fatti dagli altri offerenti sono restituiti dopo l'incanto.

Art. 31.

Il patrocinatore al quale siano stati venduti i beni nell'incanto può dichiarare, nello stesso verbale d'incanto o nei tre giorni successivi a quello della vendita, di aver fatto l'acquisto per una terza persona; la vendita s'intende fatta a questa, se, nello stesso termine, essa abbia accettato la dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale, oppure il dichiarante abbia, nel detto termine, depositato nella cancelleria un mandato speciale per questo oggetto, anteriore alla vendita.

Il patrocinatore acquirente rimane responsabile finchè la persona dichiarata non abbia adempiuto le condizioni prescritte nell'art. 26, comma terzo.

La dichiarazione o elezione di domicilio o di residenza, fatta dal compratore, è obbligatoria per la detta persona, finchè questa non abbia notificato la dichiarazione o elezione di altro domicilio o di residenza in conformità dell'art. 29.

Art. 32.

Dopo la vendita, e otto giorni almeno prima della scadenza del termine stabilito nell'articolo seguente per l'aumento del sesto, il cancelliere del tribunale fa inserire nel Bollettino ufficiale della colonia una nota contenente:

1° l'indicazione dei beni immobili venduti;
2° la data della vendita;
3° il nome e cognome del compratore;
4° il prezzo della vendita;
5° il giorno in cui scade il termine per l'aumento del sesto.

Art. 33.

Nei quindici giorni successivi a quello della vendita è ammesso l'aumento non minore del sesto sul prezzo della medesima, purchè sia fatto da persona che abbia adempiuto le condizioni prescritte dall'art. 26, per mezzo di atto ricevuto dal cancelliere del tribunale.

In caso di più aumenti, l'offerta maggiore è preferita; tra offerte uguali è preferita la prima.

Art. 34.

Il giudice, sulla presentazione del detto atto, che il cancelliere deve fargli nei tre giorni successivi, stabilisce, in fine del medesimo, l'udienza per il nuovo incanto entro un termine non minore di giorni quindici, nè maggiore di trenta.

Il cancelliere forma un avviso di vendita, aggiungendo alle indicazioni dell'ordinanza o della sentenza l'importare del prezzo della vendita, il seguit oaumento e la data di questi atti.

Questo avviso, dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'incanto, è notificato al compratore, al creditore istante e al debitore, e pubblicato, affisso e inserito, a norma dell'art. 16, a cura del cancelliere.

Nel caso del primo capoverso dell'art. 17 l'avviso di vendita è anche notificato al direttario e agli aventi diritto.

Art. 35.

All'udienza stabilita si procede all'incanto a norma dell'art. 27. Se non sia stata fatta un'offerta maggiore, è dichiarato compratore chi ha fatto l'aumento.

Il nuovo compratore, oltre l'adempimento degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, deve rimborsare al precedente le spese già pagate; all'uopo si provvede dal cancelliere, mediante prelevamento sul deposito.

Questa vendita è definitiva.

Art. 36.

Le spese della sentenza di aggiudicazione, la tassa e ogni altro diritto dovuto per il trasferimento sono a carico del compratore.

Essi vengono liquidati nella sentenza di aggiudicazione o con successivo decreto del giudice, e sono immediatamente pagati dal compratore.

La tassa proporzionale, la tassa fissa e ogni altro diritto pagato pel trasferimento sono restituiti se la vendita sia dichiarata nulla.

Le altre spese ordinarie del giudizio sono anticipate dal compratore, salvo a prelevarle sul prezzo della vendita.

Le spese straordinarie, cioè quelle per le istanze sugli incidenti, sono a carico di chi abbia fatto contestazioni non fondate.

L'autorità giudiziaria può dichiarare che le spese cagionate da eccezioni non fondate del debitore siano prelevate sul prezzo della vendita.

Art. 37.

La sentenza di aggiudicazione consiste:

nel processo verbale dell'incanto, in cui si riferiscono le condizioni della vendita;

nella dichiarazione di chi resta compratore;

nell'ordine al debitore o sequestratario di rilasciare il possesso dei beni a favore dello stesso compratore;

e, se sia stato venduto il dominio diretto dei beni soggetti ad enfiteusi o ad altro diritto di godimento perpetuo, nell'ordine all'enfiteuta o al concessionario di riconoscere per concedente il compratore e di pagare a lui le annue prestazioni; trattandosi di vendita di dominio utile di beni a godimento perpetuo, nell'ordine al concedente di riconoscere l'aggiudicatario per concessionario.

La sentenza è notificata al debitore, e, nel caso indicato nel capoverso precedente, anche all'enfiteuta ed al concessionario o al concedente.

Se vi sia un sequestratario, è al medesimo notificato l'estratto della sentenza nella parte contenente l'ordine di rilascio.

Il cancelliere, nei dieci giorni successivi alla vendita definitiva, promuove la iscrizione della sentenza di aggiudicazione, secondo le norme dell'ordinamento fondiario, sotto pena di una multa estensibile a lire mille, oltre il risarcimento dei danni.

Art. 38.

La vendita all'incanto trasferisce nel compratore soltanto i diritti che appartenevano sui beni immobili al debitore espropriato.

Art. 39.

Le locazioni fatte dal proprietario precedente sono efficaci anche contro i nuovi proprietari, purchè la data sia riconosciuta anteriore alla notificazione del precetto, senza pregiudizio di ogni diritto che il locatore si fosse riservato per il caso di alienazione.

La locazione non è mantenuta se sia stata fatta in frode. La frode si presume se il fitto sia inferiore di un terzo a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti.

Il pagamento dei fitti e dei canoni anticipati non si può opporre al compratore, salvo che sia fatto in conformità della consuetudine locale.

Art. 40.

I frutti reputati immobili si vendono secondo le norme stabilite nel libro II, titolo 2°, capo VI del Codice di procedura civile, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 9 delle presenti norme.

Il prezzo è depositato nella Cassa postale di risparmio o ad altra Cassa governativa per essere distribuito nel giudizio di graduazione.

Art. 41.

Quando il compratore non adempia gli obblighi della vendita, questa è risoluta di diritto e qualunque interessato, e lo stesso debitore, può chiedere che i beni siano rivenduti a spese e rischio di lui.

Alla rivendita si provvede citando l'aggiudicatario a comparire avanti il giudice regionale, il quale la dispone con ordinanza non soggetta a reclamo se l'aggiudicatario non comparisca o, comparendo, non faccia opposizione, e pronunzia con sentenza sulle opposizioni, se siano fatte, ordinando la rivendita nel caso di rigetto.

L'ordinanza o la sentenza fissa il giorno del nuovo incanto, contiene le indicazioni prescritte nel primo comma dell'art. 16 e deve essere affissa per estratto, con le forme stabilite dall'art. 16, nel termine di 10 giorni prima dell'incanto. La sentenza o l'ordinanza non è notificata se non per disposizione del giudice, il quale può anche disporne l'inserzione per estratto nel Bollettino ufficiale della colonia.

Art. 42.

Quando il compratore, prima del nuovo incanto, giustifichi di avere adempiuto le condizioni della vendita e depositato nella cancelleria la somma stabilita dal giudice per le spese occorse in dipendenza dell'istanza per la rivendita, questa non ha luogo.

Art. 43.

Nel nuovo incanto si osservano le disposizioni stabilite per la vendita per quanto riguarda la forma di procedere, la dichiarazione del compratore e l'aumento del sesto.

Il nuovo compratore deve pagare il prezzo entro dieci giorni dall'aggiudicazione. In caso d'inadempimento, questa si considera come non avvenuta e non è iscritta; l'autorità giudiziaria ordina di ufficio il nuovo incanto.

Art. 44.

Il compratore inadempiente è obbligato a rimborsare le spese fatte per la rivendita, eccetto quelle per la spedizione della sentenza, iscrizione e tassa; e perde l'eventuale differenza fra il deposito fatto a titolo di spese e l'ammontare effettivo di queste. Perde inoltre il deposito fatto in conto del prezzo che, insieme con la differenza sopra detta, va a favore della massa.

Egli è inoltre tenuto a pagare la differenza in meno tra il prezzo della vendita e quello della rivendita, con gl'interessi, ai creditori, secondo il loro ordine, e, questi soddisfatti, al debitore.

Art. 45.

Qualora la rivendita abbia avuto luogo per un prezzo superiore, l'eccedenza profitta al compratore precedente ed ai creditori di lui, dopo che sia stato pagato il prezzo della prima vendita con i relativi interessi.

Art. 46.

Chi voglia intervenire nel giudizio di espropriazione per far separare la proprietà, l'usufrutto, una servitù o altro diritto reale dai beni da vendersi, deve notificare la sua domanda al creditore istante e al debitore o ai loro procuratori.

Quando la separazione riguardi soltanto una parte dei beni, si procede alla vendita degli altri, salvo che il giudice ordini di soprassedere o provveda a norma dell'articolo seguente.

Qualunque altra domanda incidentale dev'essere proposta e giudicata in conformità dell'art. 24.

Art. 47.

La disposizione dell'art. 2077 del Codice civile è derogata relativamente agli immobili che sono oggetto di comunione particolare. L'autorità giudiziaria può autorizzare la vendita della quota indivisa spettante al debitore. È escluso ogni privilegio o diritto reale sul prezzo per qualsiasi credito degli altri comproprietari, che abbia causa dalla comunione, salvo che sia garantito con iscrizione ipotecaria.

I comproprietari non debitori, salvo quanto è disposto negli articoli 55 e seguenti, possono chiedere che abbia luogo la vendita mediante licitazione fra loro e i creditori del comproprietario debitore. Qualora il giudice accolga questa domanda, la quota del prezzo spettante al debitore è separata e depositata giudizialmente per distribuirla mediante giudizio di graduazione.

Art. 48.

Non sono soggette a gravame, oltre quelle indicate negli articoli precedenti:

1° le ordinanze o le sentenze o i capi delle stesse che prescrivono maggiori forme di pubblicità della vendita;

2° le sentenze con le quali siasi provveduto sopra domanda in surrogazione, a norma dell'art. 575 del Codice di procedura civile;

3° le sentenze di aggiudicazione anche in seguito ad aumento o a rivendita.

Se però nei casi, indicati al n. 3, siasi anche pronunziato sopra incidenti pei quali sia ammesso l'appello, e l'appello sia stato proposto, gli effetti di questo si estendono a tutta la sentenza.

Art. 49.

L'appello da ogni altra ordinanza o sentenza deve proporsi nei quindici giorni dalla notificazione di essa.

L'atto di appello si propone con citazione alle parti che hanno interesse contrario alla riforma dell'ordinanza o della sentenza, e al debitore, o ai loro procuratori.

Se il debitore sia contumace l'atto si affigge alla porta esterna della sede del tribunale.

Nel giudizio d'appello, promosso da qualunque interessato, deve citarsi il creditore istante, il quale deve, sotto pena di risarcimento dei danni, riprodurre i documenti che ha presentato nel primo giudizio.

Art. 50.

Quando si tratti di cause di separazione di beni immobili, l'appellante deve, prima dell'udienza stabilita per l'incanto, notificare al creditore istante, o al suo procuratore, la dichiarazione di avere appellato o di voler appellare dalla sentenza.

Questa dichiarazione sospende, riguardo ai beni ai quali si riferisce, il corso del giudizio di espropriazione.

Art. 51.

La Corte d'appello, nel pronunciare sull'appello, rinvia la causa per l'esecuzione, al giudice regionale.

Art. 52.

Nei casi contemplati nelle disposizioni precedenti, se si tratti di immobili di valore non rilevante, il giudice può dispensare il creditore istante da quelle formalità o adempimenti che creda non necessari, e può anche ridurre, non oltre la metà, i termini stabiliti nelle disposizioni stesse.

Sezione 2ª.

Della espropriazione contro il terzo possessore.

Art. 53.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti nei riguardi del debitore, eccetto la notificazione del titolo esecutivo, devono altresì osservarsi nel giudizio di espropriazione promosso contro il terzo possessore.

Si deve inoltre:

1° sull'atto di notificazione al terzo del precetto fatto al debitore, aggiungere l'intimazione al terzo di pagare o rilasciare l'immobile nel termine di giorni 30 dalla notificazione;

2° indicare nell'ordinanza o nella sentenza, che autorizza la vendita, il nome e cognome, la residenza o il domicilio del terzo possessore e la data della notificazione a lui fatta del precetto intimato al debitore.

Il terzo possessore non è però escluso dall'offrire all'incanto.

Sezione 3ª.

Del riscatto.

Art. 54.

Se l'immobile sia stato aggiudicato per un valore inferiore a quello sul quale fu aperto il primo incanto, l'espropriato ha facoltà di riscattare l'immobile entro sei mesi dal giorno in cui avvenne l'aggiudicazione, rimborsando al deliberatario il capitale pagato, con gl'interessi legali dal giorno del pagamento, nonchè le spese poste per legge a carico del compratore e quelle che il deliberatario ha fatto per riparazioni necessarie.

Colui che esercita il diritto di riscatto ha diritto di ripetere i frutti del fondo dal giorno dell'aggiudicazione.

Il riscatto o l'offerta reale per ottenerlo devono effettuarsi a pena di decadenza nel termine stabilito.

Qualora l'offerta sia accettata, il riscatto è dichiarato con ordinanza del giudice immediatamente esecutiva, altrimenti con sentenza non soggetta a reclamo.

Sezione 4ª.

Dell'esercizio del diritto di « scefa ».

Art. 55.

Nelle vendite immobiliari a seguito di espropriazione forzata il diritto di scefa si esercita soltanto dopo la sentenza definitiva di aggiudicazione.

La domanda non sospende il giudizio di graduazione e deve essere presentata prima che l'aggiudicatario versi il prezzo di aggiudicazione a norma dell'art. 30.

Chi esercita il diritto di scefa deve depositare la somma per la quale l'immobile venne aggiudicato, oltre le spese del giudizio di aggiudicazione.

Non sorgendo contestazioni circa l'esercizio di tale diritto, il giudice, con ordinanza non soggetta a reclamo, dispone che il richiedente sia sostituito all'aggiudicatario in tutti i diritti ed obblighi e che sia rimborsato all'aggiudicatario quanto ha versato in conto del prezzo e per le spese sostenute, che sono liquidate nell'ordinanza stessa.

Art. 56.

Qualora sorgano contestazioni, il giudice rinvia le parti a udienza fissa e decide con sentenza, sentito, ove lo creda opportuno, l'avviso del cadì.

Qualora le contestazioni sorgano da parte dell'aggiudicatario, questi è tenuto a versare il prezzo dell'aggiudicazione a norma dell'articolo 30.

La sentenza o l'ordinanza che riconoscano il diritto di scefa tengono luogo, ad ogni effetto, della sentenza di aggiudicazione.

Art. 57.

Il diritto di riscatto, spettante al debitore, a norma dell'articolo 54, può essere esercitato anche contro colui che abbia acquistata la proprietà dell'immobile mediante l'esercizio del diritto di scefa.

Sezione 5ª.

Del giudizio di graduazione.

Art. 58.

Nei trenta giorni successivi a quello in cui seguì la vendita, il giudice, con la scorta delle domande di collocazione, delle iscrizioni ipotecarie e dell'estratto della sentenza di aggiudicazione, contenente l'importare del prezzo della medesima, propone un progetto di graduazione, sul quale invita gl'interessati a presentare le loro osservazioni, e stabilisce all'uopo l'udienza alla quale tutti i creditori iscritti, o che hanno presentato istanza, a norma dell'art. 16, n. 4, e il debitore sono invitati, a cura del cancelliere, mediante semplice atto dell'ufficiale giudiziario o lettera raccomandata.

Le osservazioni sono raccolte nel processo verbale. Se si concorda l'accettazione del progetto, il giudice lo dichiara esecutorio mediante ordinanza non soggetta a reclamo, inserita nello stesso processo verbale. Gli assenti si considerano aderenti.

Se vi sono controversie, il giudice, accordato, ove occorra, un termine per lo svolgimento delle ragioni delle parti, pronunzia con unica sentenza su di esse.

Art. 59.

Qualunque creditore di un creditore interessato nel giudizio di graduazione, può intervenirvi, sia per far valere e conservare le ragioni del suo debitore, sia per essere collocato sulla somma che spetti al medesimo.

A questo effetto il giudice, formato lo stato di graduazione dei creditori diretti, forma quello dei loro creditori.

L'importare della collocazione di ogni creditore è distribuito come il prezzo di cose mobili.

Art. 60.

Con la ordinanza o con la sentenza suddetta il giudice tassa le

spese del giudizio di graduazione, che sono collocate prima di ogni altro credito, pronunzia la decadenza di tutti i creditori non comparsi, e, ove non sia stato provveduto a mente dell'art. 30, ordina passata la sentenza in giudicato, all'ufficio fondiario di cancellare tutte le iscrizioni dei creditori decaduti e di quelli non collocati in grado utile, nonchè della ipoteca legale; il tutto riguardo ai beni, il prezzo dei quali cade nella graduazione.

Art. 61.

L'appello della sentenza, che pronunzia sulle controversie in merito allo stato di graduazione, sospende la spedizione dei mandati. La sospensione però non riguarda i crediti collocati, ai quali non si riferisce l'appello.

Art. 62.

Dichiarato esecutorio il progetto di graduazione, il creditore istante, rimasto aggiudicatario, deve, nel caso del 2° comma dell'articolo 30, versare, nel giorno immediatamente successivo, alla Cassa postale di risparmio o ad altra Cassa pubblica, designata dal giudice, la parte del prezzo di vendita da distribuire tra gli altri creditori utilmente collocati.

Art. 63.

A ciascun creditore utilmente collocato è rilasciato dal cancelliere un mandato di pagamento sulla cassa in cui è stato fatto il versamento del prezzo dell'immobile.

Art. 64.

Le domande di collocazione o di subcollocazione sono ammesse fino a che non è chiuso il processo verbale di discussione del progetto di riparto, secondo il loro privilegio od ipoteca, ma, per quelle posteriori alla compilazione del progetto, non vi è luogo a rimborso di spese.

Il cancelliere non può spedire al compratore copia in forma esecutiva della ordinanza o della sentenza, indicata nell'art. 60, se non sia scaduto il termine per l'appello, o non risulti della rinunzia o della decisione dello stesso.

Art. 65.

L'appello delle sentenze pronunziate nei giudizi di graduazione si deve proporre nei dieci giorni dalla notificazione di esse alle parti od ai loro procuratori, o dalla pubblicazione, riguardo ai contumaci.

L'atto d'appello deve notificarsi mediante citazione alle parti alle quali si contesta la collocazione dei crediti e al debitore o ai loro procuratori.

Se il debitore sia contumace, l'atto si affigge alla porta esterna della sede del tribunale regionale.

Si osserva inoltre la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 49.

Art. 66.

Il cancelliere della Corte d'appello, appena pubblicata la sentenza, ne trasmette il dispositivo al giudice regionale.

Se la Corte ha riformato la sentenza del giudice, questi, in contradditorio delle parti o dei loro procuratori, convocati a norma dell'art. 58, stabilisce definitivamente lo stato di graduazione, secondo il disposto della stessa sentenza, e ordina la spedizione dei mandati di pagamento ai creditori in conformità dell'art. 63 e le cancellazioni indicate nell'art. 60.

CAPO IV.

Dell'arresto personale per debiti di pensioni alimentari.

Art. 67.

L'arresto personale per debiti è consentito per l'esecuzione delle decisioni pronunziate fra sudditi italiani o stranieri in materia di pensioni alimentari ed è esclusivamente regolato dalle disposizioni seguenti.

Art. 68.

Il creditore deve farne domanda, anche verbalmente, al giudice regionale producendo, se del caso, un certificato dell'autorità che ha emesso la decisione, attestante che essa non è stata eseguita.

Il giudice regionale, accertata la possibilità del debitore di soddisfare l'obbligazione e valutate tutte le altre circostanze, gli intima di eseguire il pagamento nei dieci giorni successivi, coll'avvertimento che, in difetto, si procederà all'arresto.

Art. 69.

Il giudice regionale, trascorso inutilmente il termine indicato nel precedente articolo, ordina l'arresto del debitore.

La durata dell'arresto per uno stesso debito non può superare i tre mesi.

L'arresto cessa quando il debitore abbia pagato il debito od il creditore lo consenta.

Art. 70.

Possono applicarsi, nel caso di arresto per debiti, le disposizioni degli articoli 78 dell'ordinamento giudiziario e 61 delle norme complementari all'ordinamento stesso. Ai debitori in istato di arresto sono applicabili le disposizioni del regolamento 22 giugno 1913, n. 841, relative al lavoro obbligatorio.

I due terzi della quota di mercede, riservata all'arrestato, vanno a beneficio del creditore.

Art. 71.

L'arresto per debiti non pregiudica i diritti del creditore per la esecuzione sui beni mobili od immobili del debitore.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle colonie: COLOSIMO.

Il numero 889 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 4 giugno 1911, n. 487 e 20 marzo 1913, n. 206;

Vista la legge 21 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911 suddetta;

Veduti i Regi decreti 29 marzo 1914, n. 442, e 24 gennaio 1915, n. 187, con i quali l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Caltanissetta è affidata al Consiglio scolastico, tranne che per il comune di Piazza Armerina;

Vista la deliberazione 27 gennaio 1917 del Consiglio provinciale scolastico della provincia di Caltanissetta con la quale, in applicazione degli articoli 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e 48 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, e degli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 919, è approvato il ruolo provinciale suppletivo dei maestri elementari per la Provincia stessa;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1° dello stesso regolamento; le deliberazioni del comune di Piazza Armerina e del Consiglio scolastico con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente dal citato Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Vista la deliberazione e la domanda del Comune

stesso, capoluogo di circondario, riconosciute regolari dal Ministero a norma degli articoli 9, 10, 11 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 929;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari del comune di Piazza Armerina, della provincia di Caltanissetta, indicato nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della istruzione pubblica e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° marzo 1917.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che il Comune stesso deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dal Comune alla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Caltanissetta emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo, entro il mese di febbraio 1917, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di marzo successivo.

Art. 4.

Al bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Caltanissetta, per l'esercizio finanziario 1916-1917, saranno apportate le variazioni dipendenti dal presente decreto e cioè, comprenderà le entrate e le spese relative ai 4[12 dell'esercizio finanziario suddetto per il comune di Piazza Armerina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

RUFFINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Provincia di Caltanissetta.

Elenco delle somme che il sottoindicato Comune deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Numero d'ordine	COMUNE	Per stipendi e assegni	Per contributo al Monte pensioni	Totale	Numero delle scuole	Numero dei maestri
1	Piazza Armerina . .	38,658 83	2,092 98	40,751 81	42	42

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro della istruzione pubblica: RUFFINI.

Il ministro del tesoro: CARCANO.

(*Il presente decreto comparve già in sunto nella* Gazzetta ufficiale *del 13 corrente mese, n. 138*).

Il numero 1023 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Società esercenti, con trazione meccanica, ferrovie, tramvie e servizi pubblici permanenti di navigazione lacuale, che in seguito ai risultati dei bilanci di esercizio per l'anno 1915 o 1916, non abbiano distribuito dividendo ai propri azionisti, hanno facoltà di sospendere il pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche o con rimborso graduale. La sospensione non potrà oltrepassare il periodo di due mesi, nel quale termine, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà prorogare il detto pagamento fino al sessantesimo giorno dopo la pubblicazione della pace.

Per la durata della proroga saranno corrisposti ai creditori gli interessi nella misura del 5 0[0 sulle somme il cui pagamento viene protratto. Le disposizioni del presente articolo non si estendono alle obbligazioni servite da sovvenzioni governative regolarmente vincolate.

Art. 2.

Durante il periodo della guerra i pagamenti da eseguirsi nel Regno in dipendenza di obbligazioni emesse da Società per imprese ferroviarie portanti la clausola « oro effettivo » od altra equivalente, sono fatti in valuta legale con l'aggiunta del cambio, al corso ufficiale del giorno della scadenza, senza però superare in nessun caso il limite massimo di L. 115 per ogni 100 lire in oro.

Il creditore può tuttavia richiedere che il pagamento nella valuta stabilita dal contratto sia rinviato a sei mesi dopo la pubblicazione della pace; e in tal caso il debitore sarà tenuto a corrispondere per il tempo della proroga gli interessi in valuta italiana sulla somma dovuta, nella misura del 5 0[0 all'anno.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — SACCHI — CARCANO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 993. **Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Favignana (Trapani), di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000, dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 994. **Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Crema (Cremona) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 995. **Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Salsomaggiore (Parma) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 996. **Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Villa Cogozzo (Brescia) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 997. **Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Moncalieri (Torino), di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 998. **Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Portomaggiore (Ferrara), di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 999. **Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Arcola (Genova), di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 1000. **Decreto Luogotenenziale 17 maggio 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Alice Bel Colle è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1001. **Decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917,** col quale, sulla proposta del ministro dell' interno, la opera pia Crescenzo Barone, con sede in Napoli, è eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'arcivescovo pro-tempore della diocesi di Napoli e ne è approvato lo statuto organico.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 23 giugno 1917, in Soverato Superiore, provincia di Catanzaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ufficio della proprietà intellettuale

AVVISO.

Si avverte il pubblico che a' termini dei decreti Luogotenenziali 22 marzo 1917, n. 533 e 29 aprile 1917, n. 725, la ditta Officina del gas di Brescia, ha fatto regolare istanza al Ministero dell'industria, commercio e lavoro per ottenere la licenza di uso delle seguenti privative industriali appartenenti alla ditta August Klönne a Dortmund (Westfalia), tutt'ora in vigore:

1. Registro gen. n. 107065; registro att. vol. 317, n. 226 dal titolo: « Canale per i gas di riscaldamento nei forni a storta e a camera, che fornisce di gas entrambi i lati del forno » — 2. Registro gen. vol. 108774, registro att. vol. 326, n. 71, dal titolo: « Dispositivo nei forni a camere o a storte per impedire la formazione della grafite » — 3. Registro gen. vol. 108782, registro att. vol. 326, n. 73, dal titolo: « Rinforzo per forni di gaseificazione e specialmente alti forni e camere o storte oblique ».

A' termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 725, si avverte che è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di fare opposizione alla istanza presentata dalla suddetta ditta nel termine di 10 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Roma, 29 giugno 1917.

Il direttore: E. VENEZIAN.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 7 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 675, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), durante la prima quindicina del mese di Aprile 1917.

N. d'iscrizione nel Registro speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17521	68115	Alfano Franco	« L'ombra di Don Giovanni ». Dramma lirico in 3 atti e 4 quadri di Ettore Moschino. Riduzione completa per canto e pianoforte dello stesso autore Alfano. (N. di cat. 114972)	Ricordi G. e C. (Ditta ed. musicale)	Tipografia della Société anonyme des éditions Ricordi, Parigi, 28 marzo 1914. — Rappresentata la prima volta in Italia alla *Scala* di Milano il 2 aprile 1914.
17520	68114	Pick Mangiagalli Riccardo (De Cristofaro Alberto)	« Il salice d'oro ». Favola musicale coreografica in un atto. Riduzione completa per pianoforte solo di Alberto De Cristofaro. (N. di cat. 115120)	Detta	Detta, 20 gennaio 1914. — Rappresentata la prima volta alla *Scala* in Milano il 27 gennaio 1914.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17525	68160	Dragani Luigi	« Maria o Anime ». Dramma in 3 atti.	Dragani Luigi	Inedito. — Mai rappresentato.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
17523	68130	Bard Léon (Randegger A.)	« Bal tabarin ». Valse su motivi dell'operetta « La duchessa del Bal Tabarin » di Leon Bard Riduzione per canto e pianoforte di A. Randegger. (N. di cat. 150)	Giaretta Ernesto (Casa editr. musicale)	Tipografia dalla Casa editr. dichiarante, Milano, 10 febbraio 1917. — Mai eseguita in pubblico.
			IV - Opere cinematografiche (Films).		
17526	68162	Caesar film, in Roma	« La piccola fonte ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1950. - Protagonista Francesca Bertini. — Depositati 107 campioni di films col sunto edito dell'azione tratta dal dramma omonimo di Roberto Bracco	Caesar film (Casa di Barattolo Giuseppe)	Tipografia « Arte muta » di Napoli, 20 marzo 1917. — Proiettata la prima volta il 20 marzo 1917 al Cinema *Quattro Fontane* in Roma.
17524	68157	Vitagraph, in New York	« Invasione degli Stati Uniti ». Opera ut supra m. 1419. — Depositati 89 campioni di films col sunto edito dell'azione	Lombardo Gustavo	Tipografia Anonima e Affissioni, Roma, 8 marzo 1917. — Mai proiettata.
17522	68118	Volsca film, in Velletri. - Corsi Mario	« Fiamme funeste ». Op. ut supra m. 1350. — Presentati pel visto 96 fotogrammi col sunto inedito dell'azione di Mario Corsi	Volsca film (Soc. An. rappr. da Almachilde Ponti)	Inedita. — Mai proiettata.

Roma, 6 giugno 1917.

Il direttore: E. VENEZIAN.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio.

Con decreto Luogotenenziale del 10 giugno 1917:

Capizzi Giovanni, verificatore di 6ª classe sotto le armi, venne considerato in congedo senza stipendio dal 27 aprile 1915 e fino a tutto il 31 dicembre 1916, termine del periodo di servizio militare obbligatorio.

Furono accettate le dimissioni presentate dal sig. Di Trani Salvatore da verificatore di 6ª classe a decorrere dal 1° giugno 1917.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 giugno 1917, in L. 137,08.

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO
Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art 39 del Codice di commercio accertato il giorno 28 giugno 1917, da valere per il giorno 29 giugno 1917:

Franchi	125 45 1/2	Dollari	7 22
Lire sterline	34 21	Pesos carta	3 16
Franchi svizzeri	147 94 1/2	Lire oro	inquotato

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 28 giugno 1917.

Presidenza del presidente **MANFREDI.**

La seduta è aperta alle ore 15.10.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Nomina di senatore.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del decreto Reale con cui è nominato senatore l'ingegnere Riccardo Bianchi, ministro segretario di Stato pei trasporti marittimi e ferroviari.

Sull'ordine del giorno.

CEFALY. Prega il Senato di voler rimandare ad altra tornata la votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Il Senato consente).

Per il servizio aereo-postale.

GARAVETTI. Per l'importanza che ha il nuovo servizio aereo-postale, prega il ministro di voler dare notizie sull'esito dell'esperimento tra il continente e la Sardegna.

FERA, ministro delle poste e dei telegrafi. Ringrazia il senatore Garavetti di avergli dato l'occasione di parlare del nuovo servizio, per il quale potranno essere mantenute sempre le comunicazioni tra il continente e la patriottica isola di Sardegna.

Il primo esperimento tra il continente e la Sardegna, quantunque contrastato dalle condizioni aeree, è riuscito bene; e il percorso non è durato più di due ore. Questo servizio è alla dipendenza dell'aereonautica militare, mentre gli altri due esperimenti, riusciti anche felicemente, tra Torino e Roma e tra Napoli e Palermo, sono stati fatti da imprese private.

Rileva quanto sia confortante il buon risultato di questi esperimenti per le comunicazioni future anche con le colonie e con altri paesi.

Però il problema presentava difficoltà grandissime ed egli ne deferì ad una Commissione competente, presieduta dal senatore Righi, a cui rivolge vivissime espressioni di lode.

Fu la Commissione che espresse il voto che si facesse un esperimento per le comunicazioni con la Sardegna.

Prega il senatore Righi di voler dare al Senato dei chiarimenti sul lato tecnico scientifico della questione, mentre egli si limita a rallegrarsi di questo fatto avvenuto durante la guerra, perchè è indice di forza e di civiltà nel popolo italiano il quale, mentre valorosamente combatte, rivolge la sua attività ad opere di pace e di progresso. Questo è indice che l'Italia è destinata a dare ancora raggi luminosi nella via della civiltà. (Applausi).

RIGHI. Ringrazia il ministro dell'opportunità che gli offre di dare alcuni schiarimenti sull'aviazione. L'avvenimento di ieri ha molta importanza: più morale che materiale. Fra tutte le nazioni civili l'Italia è la prima che costituisce, col nuovo mezzo, un regolare servizio postale.

Questo inizio apre l'animo alle più liete speranze e c'è da confidare che tra qualche anno il viaggiare in velivolo diventi una consuetudine, come andare in automobile.

La Commissione che egli presiede e di cui spiega gli intenti, esaminò i progetti presentatile da ditte private.

Nel primo esame dovette respingere tutte le proposte: non era ancor maturo il tempo, mancava l'ultimo colpo di sole. Le ditte sono libere di ripresentare le loro proposte più complete e più soddisfacenti. La Commissione caldeggiò linee postali di prova; e la prima è quella ieri inaugurata con la Sardegna. Prima di aggiornarsi, la Commissione si propose la soluzione di un quesito: dobbiamo noi aspettare che le ditte presentino i loro progetti, o non sarebbe più conveniente stabilire i servizi aerei postali più necessari? Si fece quindi il piano regolatore per indicare le principali linee di servizio con trasporto aereo. Il lavoro fu differito, perchè non aveva carattere di urgenza.

Ma il Governo sta pensando all'utilizzazione dei molti opifici e delle migliaia di operai addetti all'aviazione per il dopo guerra. Si prepara quindi il lavoro futuro per quando la navigazione aerea assumerà lo sviluppo che già presero la locomozione e la navigazione a vapore.

L'ultimo atto compiuto dalla Commissione aerea si riferì alla necessità d'una speciale legislazione. Fu deciso di pregare il ministro delle poste a portare in seno al Consiglio dei ministri il quesito della legislazione per disciplinare il servizio. Sa che vi furono dei *pourparlers* tra i rappresentanti di alcune nazioni civili.

Conclude rilevando l'immenso progresso compiuto in breve tempo dalle industrie italiane, perchè gli idroplani che ieri, in soli 100 minuti, fecero il tragitto tra Civitavecchia e la Sardegna sono costruiti in Italia con materiale italiano e da operai italiani. Salvo errore, noi ne forniamo anche agli alleati. Tale constatazione è di grande conforto per noi. (Vivissime approvazioni; applausi).

GARAVETTI. Ringrazia il ministro delle poste e l'on. Righi delle liete dichiarazioni e degli utili schiarimenti.

FERA, ministro delle poste e dei telegrafi. Dà lettura di un telegramma dal quale risulta che i viaggi tra la Sardegna e Civitavecchia furono regolarmente compiuti nel brevissimo tempo di 110 minuti.

Giuramento del senatore Ameglio.

Introdotto dai senatori Blaserna e Mortara, presta giuramento il senatore Ameglio. (Vivi e prolungati applausi).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Mangili per la commemorazione fatta.

Presentazione di relazioni.

DI PRAMPERO, BONASI e BAVA-BECCARIS. Presentano le relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori per la nomina a senatori del generale Gaetano Giardino, dell'ingegnere Riccardo Bianchi e del contrammiraglio Arturo Triangi.

PEDOTTI. Prega il presidente di invitare il Senato a pronunziarsi d'urgenza in merito alle relazioni ora presentate, in modo che oggi stesso si possa procedere alla convalida della nomina dei nuovi senatori.

(Il Senato approva).

Relazione della Commissione
per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

DI PRAMPERO, BAVA-BECCARIS, BONASI, relatori. Riferiscono sui titoli dei nuovi senatori Giardino, Triangi e Bianchi, e, a nome della Commissione unanime, ne propongono la convalidazione.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.

I senatori segretari fanno il computo dei voti.

Presentazione di una relazione.

LAMBERTI. Presenta la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge;

« Conversione in legge del R. decreto 22 aprile 1905, n. 500, per modificazioni alla legge 25 giugno 1888, n. 5177, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in congedo ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncia che dal computo dei voti risulta che il Senato ha approvato le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Dichiara perciò convalidate le nomine a senatore dei signori Gaetano Giardino, Arturo Triangi e Riccardo Bianchi, e li ammette alla prestazione del giuramento.

Approvazione di disegni di legge.

BISCARETTI, segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge che sono approvati senza discussione:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1917-918 fino al 31 luglio 1917 (N. 368).

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spese del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918 a tutto il mese di luglio 1917 (N. 369).

Discussione sulle proposte della Commissione per il regolamento interno del Senato concernenti modificazioni agli articoli riguardanti gl'impiegati e gl'inservienti (N. CXLIX-documenti).

BISCARETTI, segretario, dà lettura delle proposte.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DE NOVELLIS, relatore. Avverte che al secondo comma dell'articolo 13 debbono farsi i seguenti emendamenti: Dopo le parole « funzionari della segreteria » eliminare le altre: « e dei resoconti parlamenteri »; dopo le parole « quelli della biblioteca » aggiungere « e dei resoconti parlamentari »; e dopo le parole « laurea in lettere », aggiungere le altre: « o in giurisprudenza ».

POLACCO. Chiede alcuni chiarimenti.

L'art. 112 riguardante gli impiegati e gli inservienti, dichiara che gli Uffici non sono più quattro, ma bensì sei, aggiungendo la cancelleria dell'Alta Corte di giustizia e l'Economato. Resta però dubbio chi debba procedere alla nomina del cancelliere dell'Alta Corte di giustizia e dell'economo, perchè non si è portata alcuna modificazione all'ultimo comma dell'art. 112, riguardante le nomine dei capi degli Uffici, le quali debbono essere fatte dal Senato in adunanza pubblica, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

L'oratore crede che la nomina del cancelliere dell'Alta Corte di giustizia e dell'economo debba essere demandata all'Ufficio di presidenza, e propone quindi analogo emendamento.

Osserva poi, intorno al secondo comma dell'art. 13, che riguarda le nomine in base a concorso degli impiegati di concetto, non potersi stabilire quali siano le lauree o diplomie quipollenti a quelle di giurisprudenza o di lettere.

Per avere informazioni al riguardo si è rivolto al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, dal quale gli fu risposto che non vi sono veramente lauree o diplomi equipollenti a quelle di giurisprudenza o di lettere. Per esempio, la laurea delle scuole superiori di commercio consente solamente una abbreviazione di corso nella Facoltà di legge, e il diploma dell'Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze dà diritto all'abbreviazione di un solo anno per conseguire la laurea di giurisprudenza.

Analogo ragionamento può farsi per ciò che riguarda l'equipollenza di altre lauree a quella di lettere.

DE NOVELLIS, relatore. Si è già stabilito che la nomina dell'economo e la nomina del cancelliere dell'Alta Corte di giustizia deve essere fatta per concorso e che i direttori dei quattro primi uffici, indicati nell'articolo, debbono essere eletti dal Senato in adunanza pubblica.

Non gli pare quindi che possa esservi dubbio alcuno.

Riconosce giusta l'osservazione del senatore Polacco circa le lauree e propone che si dica: « una laurea universitaria o d'istituto superiore ».

PEDOTTI. Rileva l'importanza dell'archivio che, secondo l'art. 112, dovrebbe essere annesso alla Biblioteca, mentre gli pare opportuno che venga affidato ad impiegato archivista, come era già prima, o a due, come nella Camera dei deputati.

DE NOVELLIS, relatore. L'archivio di cui si parla nell'articolo, è quello degli atti di stato civile della Famiglia Reale. Ogni ufficio poi ha il proprio archivio.

Apprezza la osservazione del senatore Pedotti, ma non è in sede di regolamento che può essere modificato l'organico. Quando verrà in discussione l'organico e il bilancio interno del Senato, allora potrà essere tenuto conto dell'osservazione del senatore Pedotti.

È vero che la Camera di deputati ha due archivisti, ma il personale di quella Camera è diviso in due categorie; ed ogni categoria ha il suo archivio.

PEDOTTI. Ringrazia il relatore, e confida che della sua osservazione sarà tenuto conto in sede opportuna.

DE NOVELLIS, relatore. Si potrebbe sopprimere la parola « archivio ».

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Si procede allo esame degli articoli.

L'art. 13 è approvato con la modificazione proposta dal relatore al secondo comma, e cioè, dire « una laurea universitaria o d'istituto superiore » invece di « laurea in giurisprudenza o in lettere od altra equipollente ».

L'art. 112 è approvato con la soppressione della parola « archivio ».

L'art. 113 è approvato senza modificazioni.

L'art. 114 è approvato con la soppressione della parola « insomma » al principio dell'ultimo capoverso.

L'art. 115 è approvato senza discussione.

DE NOVELLIS, relatore. Agli articoli 116 e 117, per mettere in armonia le disposizioni di quest'articolo con quelle del regolamento speciale dell'Ufficio dei resoconti del 1828, propone che siano modificati nel seguente modo:

« Art. 116.

« Il direttore dell'Ufficio dei resoconti dirige il servizio della revisione e della stenografia e risponde dell'esattezza dei resoconti sommario ed ufficiale.

« Nell'intervallo delle sessioni sorveglia che il capo stenografo eserciti gli stenografi e ammaestri gli allievi stenografi nell'arte stenografica ».

« Articolo 117.

« I revisori, oltre alla revisione delle cartelle stenografiche, coadiuvano il direttore nella compilazione del resoconto sommario; rivedono le bozze di stampa dei resoconti e rispondono dell'esattezza dei medesimi ».

I due articoli, così emendati, sono approvati.

DE NOVELLIS, relatore. All'art. 118 propone la soppressione della frase: « Esegue e cura l'esecuzione delle deliberazioni della Presidenza », perchè la crede superflua.

L'art. 118, così emendato, è approvato.

Senza discussione sono approvati gli articoli 119, 120 e 121.

CEFALY. All'art. 122. Propone che all'ultimo capoverso si tolga « ufficiale tecnico » e si sostituisca « un impiegato di concetto ».

Ricorda che la scelta di un ufficiale tecnico produsse nel passato degli inconvenienti, ai quali accenna, per l'amministrazione del Senato: quindi non è opportuno vincolare la Presidenza, che così potrà scegliere chi possa seguire l'indirizzo dell'attuale economo, di cui tesse l'elogio per essere stato tanto utile all'amministrazione del Senato.

MAZZONI. Propone che alla 18ª riga del primo periodo dell'articolo 122 venga tolta la frase: « ai singoli uffici nonchè ai senatori che ne fanno richiesta ».

DE NOVELLIS relatore. Accetta gli emendamenti proposti dai senatori Cefaly e Mazzoni.

Soggiunge che qualcuno vorrebbe che fossero cancellate in fine del penultimo periodo le parole « Capo servizio », posto che non esiste più in organico. Così l'economo avrebbe facoltà di scegliere fra il personale inserviente chi può dirigere il servizio.

CEFALY. Crede che il posto di capo servizio, il quale già esisteva, debba essere conservato. Egli lo ritiene indispensabile per l'Economato, in considerazione del continuo lavoro.

POLACCO. Propone che vengano tolte le parole « per la buvette » e si dica soltanto « generi di consumo ».

DE NOVELLIS, relatore. Accetta l'emendamento del senatore Polacco e consente che sia mantenuta l'indicazione del capo servizio.

L'art. 122 con queste modificazioni, è approvato.

Senza discussione è approvato l'art. 123, ultimo.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta, e per le modificazioni e aggiunte al regolamento interno del Senato.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Giuramento del senatore Bianchi.

Introdotto dai senatori Di Prampero e Righi, presta giuramento il senatore Riccardo Bianchi. (Applausi).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge e delle aggiunte e modificazioni al regolamento interno del Senato:

Modificazioni ed aggiunte al testo unico di leggi sui telefoni:

Votanti 96 — Favorevoli 91 — Contrari 5.

(Il Senato approva).

Conversione in legge del R. decreto 29 aprile 1915, n. 574, col quale il fondo di lire 30 milioni di cui al R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, autorizzato per provvedimenti ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, venne aumentato di lire 12 milioni, destinandoie a spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici

Votanti 96 — Favorevoli 92 — Contrari 4.

(Il Senato approva).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 989, portante variazioni di spese per opere pubbliche in Basilicata:

Votanti 96 — Favorevoli 92 — Contrari 4.

(Il Senato approva).

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909:

Votanti 96 — Favorevoli 91 — Contrari 5

(Il Senato approva).

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910:

Votanti 96 — Favorevoli 90 — Contrari 6.

(Il Senato approva).

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911:

Votanti 96 — Favorevoli 91 — Contrari 5.

(Il Senato approva).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1907, relativo all'aumento di un posto di capo tecnico di 2ª classe nel ruolo dei capi tecnici di artiglieria e genio:

Votanti 96 — Favorevoli 90 — Contrari 6.

(Il Senato approva).

Aggiunte al regolamento interno del Senato:

Votanti 96 — Favorevoli 91 — Contrari 5.

(Il Senato approva).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1917-918, fino al 31 luglio 1917:

Votanti 96 — Favorevoli 92 — Contrari 4.

(Il Senato approva).

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-1918 a tutto il mese di luglio 1917:

Votanti 96 — Favorevoli 92 — Contrari 4.

(Il Senato approva).

Modificazioni al regolamento interno del Senato:

Votanti 96 — Favorevoli 86 — Contrari 10.

(Il Senato approva)

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 17,45.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *28 giugno 1917* — (Bollettino di guerra n. 765).

L'attività combattiva si esplicò ieri essenzialmente in azioni di artiglieria che ebbero particolare intensità nella zona del Col bricon, al passo di Monte Croce Carnico, ad oriente di Gorizia e nella zona di Monte Faiti.

Un attacco tentato dal nemico la notte sul 27 contro il passo dell'Agnella, da noi recentemente conquistato, sull'altipiano di Asiago, venne immediatamente respinto.

Cadorna.

Settori esteri.

La Legazione di Svezia comunica una nota - che la mancanza di spazio ci obbliga a riassumere - circa le notizie pubblicate da diversi giornali francesi ed americani intorno all'esportazione degli Stati Uniti agli Stati scandinavi, che potrebbero far credere che grani parte delle merci provenienti dall'America fosse stata poi riesportata in Germania dalla Danimarca, dalla Norvegia e dalla Svezia. La nota osserva che se l'importazione degli animali e delle materie animali, dei prodotti agricoli, delle materie tessili, dei metalli, dei grassi, è cresciuta grandemente, si deve al fatto che la Svezia, vedendosi privata, per la guerra, della possibilità di procurarsi le sue solite importazioni dai paesi europei, è stata costretta a rivolgersi, per colmare il suo fabbisogno, agli Stati Uniti, i quali sino al 1916 erano ancora neutrali. Ed in quanto al valore delle importazioni, bisogna tener conto che le statistiche quotate nella stampa estera, indicano valori basati su prezzi, che sono, come è ben noto, aumentati enormemente durante gli anni di guerra, dimodochè un aumento nel valore dell'importazione non indica per sè stesso un aumento della quantità importata.

Ieri, al Consiglio nazionale svizzero, nella discussione della relazione del Consiglio federale sulla neutralità e sul caso Grimm-Hoffmann, il presidente Schulthess tenne un importante discorso, in cui, fra l'altro, constatò esser falso che Hoffmann abbia invitato, in dicembre, il ministro svizzero a Roma, De Planta, a raccomandare offerte di pace della Germania all'on. Sonnino.

In quanto al caso specifico Grimm-Hoffmann, egli ha detto che si deve riconoscere che il passo fatto da Hoffmann non era nè ammissibile nè opportuno e che poteva produrre presso un gruppo di potenze l'impressione d'un atto non neutrale.

Mandano da Atene che Venizelos e i nuovi ministri si sono riuniti ieri l'altro al municipio del Pireo e poscia si sono recati al palazzo reale, ove hanno prestato giuramento nella sala del Trono in presenza del Re e della Corte. Zaimis ha controfirmato il decreto che nomina il nuovo Gabinetto, il quale risulta così costituito: Venizelos, presidenza e guerra — Politis, esteri — Repoulis, interno — Ammiraglio Condouriotis, marina — Negroponte, finanze — Tsirimokos, giustizia — Papanastasiou, economia nazionale —

Dingas, istruzione — Spirides, comunicazioni — Empiricos, vettovagliamento.

Venizelos ha sottoposto alla firma del Re un decreto-legge che abolisce per un anno gli articoli della Costituzione, che garantiscono l'inamovibilità dei giudici e dei procuratori ed altre disposizioni concernenti i magistrati. Il decreto-legge sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea costituente, che sarà convocata. La relazione al decreto dichiara che questa misura, assolutamente eccezionale, è resa necessaria per ristabilire il prestigio della giustizia perduto, perchè i funzionari della giustizia dettero non soltanto tolleranza, ma anche appoggio agli esecutori dei criminali avvenimenti del 1° dicembre.

Sono istituiti due nuovi ministeri: il demanio dell'agricoltura e i soccorsi. Mihalacopulo è stato nominato ministro del demanio dell'agricoltura e Simos ministro dei soccorsi.

Un telegramma da Montevideo informa che il presidente della repubblica ha firmato un decreto con cui dichiara che il Governo dell'Uruguay non tratterà come belligerante nessuno Stato dell'America che per difendere i propri diritti si trovi in stato di guerra con una nazione dell'altro continente.

La situazione militare dei belligeranti non ha subito sensibili variazioni. L'offensiva inglese in Piccardia continua lenta, ma costante. Anche quella francese in Champagne procede in modo abbastanza soddisfacente In Macedonia, in Rumenia e in Palestina è sub ntrata una relativa calma. Nel settore caucasico non vi sono stati ieri che scontri senza importanza. Dalla Mesopotamia sono segnalate incursioni di aviatori sulle posizioni nemiche.

Dalla statistica settimanale delle navi entrate ed uscite dai porti britannici risulta che sopra un movimento di 5799 navi, le perdite sono state di 21 navi al disopra delle 1600 tonnellate e di 7 al disotto. Le navi attaccate senza successo sono state 22.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: La lotta di artiglieria è stata particolarmente attiva nelle regioni del Monument d'Hurtebise e del Mont Cornillet. Un tentativo tedesco sul saliente di Wattviller, a nord-est di Thann, è fallito. Il nemico ha abbandonato sul terreno parecchi morti tra cui un ufficiale. Scontri di pattuglie davanti a Flirey e a Bezonvaux ci hanno permesso di fare prigionieri.

Si conferma che nella giornata del 25 un Albatros attaccato da un nostro aeroplano, cadde nelle linee tedesche ad est di Gratreuil. Ieri un Albatros fu abbattuto a sud-est di Moronvilliers.

PARIGI, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Bombardamenti intermittenti nella regione del Monument d'Hurtebise sul Casque, sul Teton, sul Mont Blond, sul Cornillet. L'artiglieria nemica è stata vigorosamente controbattuta dalla nostra su tutto il fronte e specialmente sulla riva sinistra della Mosa. Sulle pendici a monte della roccia a nord di Jouy una forte pattuglia nemica che tentava un colpo di mano è stata respinta.

Un velivolo tedesco è stato atterrato da uno dei nostri ed è caduto a sud del bosco di Beau, nella palude a sud di Craonne. Il pilota è rimasto ferito e l'ufficiale osservatore è rimasto incolume. Essi sono stati fatti prigionieri.

I tedeschi continuano a bombardare Reims contro la quale sono state tirate oggi 1200 granate, 8 delle quali sulla cattedrale.

LONDRA, 28. — Un comunicato del maresciallo Haig dice: Il nemico ha bombardato violentemente le nostre posizioni nella regione di Fontaine Les Croisilles durante la notte. Abbiamo respinto attacchi nemici contro nostri posti a sud del fiume Conjeul. Un distaccamento tedesco è penetrato la notte scorsa nelle nostre trincee ad est di Vermelles donde è stato immediatamente scacciato. Un uomo manca.

LONDRA, 28. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice: Abbiamo effettuato, durante la giornata, altri considerevoli progressi a sud del fiume Souchez, ove abbiamo fatto un certo numero di prigionieri. Abbiamo avanzato la nostra linea, sopra un fronte di quasi due miglia ed abbiamo raggiunto le vicinanze di Avion.

Ieri gli aviatori britannici hanno continuato a manifestare attività. Essi hanno abbattuto un aeroplano tedesco e ne hanno costretto altri due ad atterrare sbandati. Anche i nostri artiglieri ne hanno abbattuti due e ne hanno costretto due altri ad atterrare. Quattro nostri velivoli mancano.

PARIGI, 28. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 27 corrente dice: Attività intermittente dell'artiglieria di medio calibro sull'insieme del fronte.

LONDRA, 28. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Mesopotamia dice: I nostri aviatori hanno bombardato il 22 corrente alcuni vapori turchi sul fiume Tigri. Aviatori nemici hanno bombardato il 25 un nostro campo senza risultato. Abbiamo risposto il giorno successivo, lanciando 24 bombe sul campo nemico di Tegbit. Sette bombe hanno colpito l'obbiettivo, distruggendo alcuni attendamenti nemici e danneggiandone altri. Tutti i nostri apparecchi sono ritornati incolumi.

CRONACA ITALIANA

Mostra fotografica. — Con l'intervento di S. A. R. la Principessa Laetitia ieri venne inaugurata a Torino, al Circolo artistico, la Mostra fotografica di guerra organizzata per iniziativa del Municipio e dall'Associazione della stampa. Il sindaco, comm. Usseglio, pronunziò un breve applaudito discorso, inviando un saluto a S. M. il Re, ai capi delle nazioni alleate e agli eserciti combattenti per il diritto e per la giustizia.

S. A. R. visitò, poscia, le varie sale ammirando vivamente le fotografie di guerra italiane e dei paesi alleati.

Distribuzione della benzina. — La Commissione per la benzina comunica che per il prossimo mese di luglio è sospesa la distribuzione della benzina al pubblico, portatore dei tagliandi, e rende pure noto che l'assegnazione alle categorie privilegiate (agricoltori, industrie, trasporti, ecc.) avverrà con qualche lieve ritardo.

La posta aerea. — L'idroplano postale, partito ieri mattima da Napoli giunse felicemente a Palermo alle 9,25, impiegando così nel viaggio di prova tre ore precise. Alle 16,30 l'idroplano riparti per Napoli.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 27. — *Camera dei comuni.* — Bonar Law dice che l'Italia ha denunciato, tranne due eccezioni, tutti i suoi trattati di commercio che fissano le tariffe doganali italiane. La Francia ha annunciato l'intenzione di denunciare tutti i trattati di commercio ed il Governo britannico si occupa di questa questione.

CHRISTIANIA, 28. — Sono stati operati sulle coste norvegesi numerosi arresti di spie. Si hanno molti indizi, secondo i quali la nave *Ara* venne incendiata mediante introduzione di esplosivi in forma di carbone, inviati da Christiania da un finlandese ad un altro finlandese. Ambedue sono stati arrestati.

ZURIGO, 28. — Si ha da Budapest: *Camera dei deputati.* — Si approva l'esercizio provvisorio per quattro mesi, anzichè per sei come aveva chiesto il Governo, con 141 voti favorevoli, e 127 contrari. Questa votazione, in cui l'opposizione ha raccolto un così considerevole numero di voti, è stata commentata dagli oppositori con grida ironiche di: « Questa è la vostra grandiosa maggioranza? ».

Il presidente del Consiglio, Esterhazy, dichiara che la votazione dimostra l'unanime volontà del paese di resistere nella guerra imposta e condotta per l'esistenza dello Stato unitario ungherese.

Quanto alla riforma elettorale essa è voluta da tutto il paese e coopererà allo sviluppo dell'Ungheria ed all'incremento della sua situazione tra le nazioni d'Europa.

PARIGI, 28. Il *Matin* dichiara che ben presto le truppe francesi distaccate in Grecia da Salonicco ritorneranno alla base.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*